



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli
Settore Assetto del Territorio
Servizio Pubblici Esercizi- Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura
Tel.-Fax 081-8956339 - Tel.081-8956328 - 8956340

ORDINANZA N°1 DEL 09 GEN. 2015

IL DIRIGENTE

Visto i verbali n.79/80/81/PC/2014 del 23.11.2014, redatti dal Comando di PM-U.O. Polizia Commerciale, trasmessi con nota n. 2218/P.C. del 24.11.2014, elevati nei confronti della sig.ra Monetti Assunta nata a Napoli il 07.03.48, residente in Giugliano alla Via Domitiana n. 74, per aver la stessa intrapreso in Giugliano alla Via Domitiana n. 74, l'attività di Ristorazione all'interno di una struttura in legno, peraltro anch'essa abusiva, esercitata in violazione all'art. 64 d.lgs 59/2010, in difetto di Autorizzazione amministrativa oggi Scia ai sensi art.19 L.241/90 e s.m.i., ed in assenza di Registrazione ai sensi del Regolamento CE n.852/04, sanzionata ai sensi art.6 c.3 d.lgs 193/07;

Visto la nota n. 60060 U del 28.11.2014, di avviso di avvio procedimento ai sensi ex artt.7 e 8 L. 241/90 e s.m.i., volto alla emissione dell'ordinanza di cessata attività e di contestuale comunicazione, in via cautelativa, di sospensione, ad horas, dell'attività stessa, per motivi di pubblica e privata incolumità (mancanza della agibilità), notificata dal Comando di P.M. in data 29.11.2014, a cui non sono seguite controdeduzioni;

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 ter comma 3, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come stabilito dall'art. 10 della legge 287/91;

Viso l'art.17 - ter del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;

Visto la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal D.lgs 59/2010;

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

Visto il Regolamento CE n. 852/2004;

Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, alla sig.ra Monetti Assunta, in premessa meglio generalizzata, la cessazione dell'attività di Ristorazione e chiusura dell'esercizio pubblico alla via Domitiana 74;

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e i provvedimenti che si rendessero necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

La presente ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi della Legge n. 324 del 30.07.74.

Si dispone notificare il presente provvedimento alla sig.ra Monetti Assunta e, ad avvenuta notifica, trasmettere lo stesso al Comando di Polizia Municipale (poliziatributaria@pec.comune.giugliano.na.it-fax 081/3301648) - al Comando Carabinieri (stna311227@carabinieri.it) - Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it) - alla Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), per quanto di competenza.

Dalla Residenza Municipale, li


09 GEN. 2015

Il Responsabile
Dott. R. Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo

Paola Valvo



IL MESSO

COMUNE DI GIUGLIANO
RELA DI NOTIFICA
26
L'anno 2015 il giorno
del mese di GENNAIO in Giuliano.
Ho notificato il presente mediante
ASSONIA
consegna nelle mani di PROFARI



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 (Provincia di Napoli)

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizi alle Imprese – Mercato – Commercio aree Pubbliche e sede Fissa

Tel. 081-8956327/310/325 FAX 081-8956327

ORDINANZA N° 2

del 09 GEN. 2015

IL DIRIGENTE

- Visti i verbali nn. 65 e 66/PC/2014, quivi richiamati, pervenuti con nota prot. 1763/P.C./14, la Polizia Locale accertava, nei locali in Giugliano in Campania, alla via Lago Patria n. 287, a carico del sig. Barretta Antonio, nato a Mugnano di Napoli, il di 27.02.1974, residente a Giugliano di Napoli al viale Medusa, n. 51, legale rappresentante della " Stefany hotel s.a.s. di Barretta Antonio", l'esercizio dell'attività di albergo in assenza di titolo abilitativo all'esercizio della stessa, in violazione all'art. 86 e del TULPS, R.D. n. 773/1931 e s.m. ed. i. (oggi SCIA), e di attività di bar all'interno della struttura alberghiera in mancanza di notifica di cui all'art. 6 del Reg. 852/04;

-vista la nota contraddistinta dal prot. llo gen. 50411 del 16.10.2014, quivi richiamata, notificata in data 02.12.2014, di avviso di avvio del procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, preordinato all'emissione del provvedimento inibitorio delle attività di cui sopra, dalla quale si rileva che, per l'esercizio di detta struttura alberghiera, lo

Sportello Unico Attività Produttive, comunicava, in data 06.05.2013, l'irricevibilità della SCIA amministrativa presentata;

-verificato che, entro il termine utile concesso, il sig. Barretta Antonio, nella qualità, ha fatto pervenire memorie e controdeduzioni pertinenti l'oggetto di cui a nota prot. llo n. 62533 del 12.12.2014 che non si ritengono esaustive per quanto appresso:

- la licenza amministrativa n. 31 del 15.09.99 aveva validità temporanea;
- la licenza amministrativa scaduta, di cui sopra, nonostante le dichiarazioni di prosecuzione attività trasmesse, e neanche per tutti gli anni, non è stata mai rinnovata in quanto la società in parola non ha mai trasmesso la documentazione richiesta dall'Ufficio;
- in data 06.05.2013 lo Sportello Unico Attività Produttive notificava l'irricevibilità (per carenza del requisito di agibilità dei locali) della SCIA presentata in data 29.04.2013 per l'esercizio dell'attività alberghiera in via Lago Patria n. 287.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

-visto il TULPS, R.D. n. 773 del 18.06.1931 e successive modifiche ed integrazioni;

-visto il D.Lgs n. 79 del 23.05.2011;

-vista la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

-visto l'art.107 del TUEL, D.L.gs. 267/00;

ordina

per quanto innanzi riportato, al sig. Barretta Antonio, nato a Mugnano di Napoli, il di 27.02.1974, residente a Giugliano in Campania, al viale Medusa, n. 51, legale rappresentante della " Stefany hotel s.a.s. di Barretta Antonio", di cessare, ad horas, l'esercizio dell'attività di albergo, nei locali in Giugliano in Campania, alla via Lago Patria, n. 287, in mancanza di titolo abilitativo (SCIA amministrativa) in violazione all'art. 86 del TULPS,

avverte

che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, trova applicazione l'art. 650.c.p.,

informa

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:



Città di Giugliano in Campania

e.a.p. 80014 (Provincia di Napoli)

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizi alle Imprese – Mercato – Commercio aree Pubbliche e sede Fissa

Tel. 081-8956327/310/325 FAX 081-8956327



• al Tribunale Amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della legge n. 1034/71;

• al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/71.

dispone

che copia della presente ordinanza sia notificata al sig. Barretta Antonio, nella qualità, innanzi generalizzato, ed alla Polizia Commerciale di questo Comune, al cui responsabile,

demanda

la verifica dell'ottemperanza al presente atto.

Il responsabile Servizi
dr. Ernestina Russo

il dirigente del Settore
arch. Paola Valvo

Prot. n. 45 del 09.01.2015

notifica a mezzo PEC

AL SIG. SCURCI TOMMASO

L.R. TERRASOLIS SRL

DOMICILIO ELETTRONICO: casstese.galluccio@iodcecnapoli.it

OGGETTO: dichiarazione decadenza SCIA – divieto di prosecuzione dell'attività

PREMESSO che in data 27.11.2014 il sig. SCURCI TOMMASO nato a Napoli il 28/04/1985, in qualità di legale rappresentante della ditta TERRASOLIS SRL, P.Iva 07409881211, ha segnalato a questo Ente l'avvio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tip. B e di commercio al dettaglio in sede fissa (esercizio di vicinato) di generi alimentari, esercitata all'interno dei locali siti in Giugliano in Campania alla via Roma n. 9;

CONSIDERATO che in sede istruttoria è stata accertata da questo Sportello la carenza dei seguenti requisiti e presupposti di legge:

1. omessa documentazione titolo di disponibilità giuridica dei locali (sentenza TAR Campania n. 6306/2014)
2. omessa autocertificazione antimafia resa dal preposto all'attività (art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011)
3. non adeguata documentazione del requisito professionale del preposto (art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010)
4. omessa autocertificazione iscrizione alla CCIAA (art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011)

CONSIDERATO che in data 09.12.2014 a mezzo nota prot. 2861, regolarmente notificata in pari data al domicilio elettronico della parte, questo Sportello ha richiesto all'interessato di conformare l'attività segnalata avviata e condotta in difetto di requisiti e presupposti di legge sopra elencati, entro il termine di 30 giorni;

DATO atto che in data 08.01.2015 l'interessato ha trasmesso documentazione integrativa non sufficiente a conformare l'attività in quanto:

- il piano formativo allegato al diploma di laurea triennale in Economia Aziendale conseguito dal preposto non prevede alcuna materia attinente il commercio, la preparazione e la somministrazione di alimenti. Ciò rende lo stesso, ai sensi della risoluzione M.I.S.E. n. 94958 del 22/07/2010 e della circolare esplicativa del M.I.S.E. n. 3642/C del 15 aprile 2011, non valido ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;

- la copia del contratto di locazione prodotta non è registrata.

RICHIAMATO

- Part. 19 della L. n. 241/90;

- Part. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

per quanto in premessa

DICHIARA

decaduta la SCIA presentata in data 27.11.2014 dal sig. SCURCI TOMMASO, meglio sopra generalizzato,

ORDINA

il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tip. B e di commercio al dettaglio in sede fissa (esercizio di vicinato) di generi alimentari esercitata in via Roma n. 9 con rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalla stessa.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

al T.A.R. nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;

al presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24/11/1971, n. 1119.

Si trasmette al Comando di Polizia Municipale per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla residenza comunale, li 09.01.2015.

IL REFERENTE SUAP

l'istruttore direttivo
(dr. BASILE Angelo)



IL RESPONSABILE SUAP

DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

(arch. VALVO Paola)





Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizi alle Imprese - Mercato - Commercio Aree Pubbliche e Sede Fissa
Tel. 081 8956327 - 8956325 - 8956310

ORDINANZA N° 3
Del 21 GEN. 2015

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con verbale n.78/PC/2014, quivi richiamato, rimesso con nota prot. 2218/PC/2014, del 24.11.2014 del Comando Polizia Municipale, veniva accertato, nei locali in Giugliano in Campania, alla via Domitiana, n.74 - "Parco degli Uccelli" - a carico della Sig.ra Monetti Assunta, nata a Napoli il 07.03.1948, residente in Giugliano in Campania, alla via Domitiana n.74, l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa, di generi non alimentari (giocattoli) in assenza del titolo abilitativo (SCIA amministrativa) in violazione dell'art.15 L.R. n.1/2014 e con gli effetti di cui all'art.57 della richiamata L.R. n.1/2014;

con nota prot. gen. n. 60136 dello 01.12.2014, regolarmente notificata al trasgressore de quo, in data 03.12.2014, è stato dato avviso di avvio del procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, preordinato all'emissione del provvedimento inibitorio dell'attività, esercitata in mancanza dei titoli abilitativi.

Preso atto che, entro il termine utile concesso, la Sig.ra Monetti Assunta, non ha fatto pervenire alcuna memoria, ovvero alcuna controdeduzione, pertinenti all'oggetto dell'illecito accertato;

- visto il D.Lgs. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la L.R.n. 1/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art.107 del D.lgs.267/2000

Per la ragioni in premessa,

ordina

alla sig.ra Monetti Assunta, nata a Napoli il di 07.03.1948, residente in Giugliano in Campania alla via Domitiana n.74, di cessare ad horas, l'attività di vendita al dettaglio, in sede fissa, di generi non alimentari (giocattoli), esercitata nei locali in Giugliano in Campania, alla Via Domitiana n.74, in assenza di titolo abilitativo (SCIA amministrativa) in violazione dell'art.15 L.R. n.1/2014;

avverte

che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, trova applicazione l'art.21 ter della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,

informa

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al Tribunale Amministrativo regionale nei modi e termini previsti dagli artt.2 e seguenti della legge n.1034/71;



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizi alle Imprese - Mercato - Commercio Aree Pubbliche e Sede Fissa

Tel. 081 8956327 - 8956325 - 8956310

- al Presidente della Repubblica nei modi e termini di cui agli artt.8 e seguenti del D.P.R. n.1199/71,

dispone

che copia della presente ordinanza sia notificata alla sig.ra Monetti Assunta, come sopra generalizzata, ed alla Polizia Commerciale di questo Comune, al cui Responsabile

demanda

la verifica dell'ottemperanza al presente atto.

Il Responsabile Servizi
dr. Ernestina Russo

Il Dirigente del Settore
Arch. Paola Valvo





Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli
Settore Assetto del Territorio
Servizio Pubblici Esercizi – Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura
Tel.- FAX 081/8956339 –Tel.081/8956328 -8956340

Ordinanza Dirigenziale n. 4 del **21 GEN. 2015** - Cessata attività di ristorazione esercitata in area esterna tecnicamente attrezzata a sala per somministrazione alimenti e bevande e -Sospensione attività preesistente autorizzata di ristorazione .

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il sig. Agnese Antonio nato a Napoli il 08.01.1967 , residente a Villaricca alla via Corso Italia n. 252, in qualità di socio accomandatario della soc. "Pizza Planet sas" , in data 07.02.2014 ha trasmesso la D.I.A n. 7330 ,per variazione di ragione sociale da "Pizza Planet sas di Chianese Angela" (munita di Autorizzazione n. 579/2003) a "Pizza Planet sas di Agnese Antonio & C", relativa all'esercizio della attività di Ristorazione alla via S.Francesco a Patria n.19;
- in data 02.10.2014 con nota n. 97/229 ,acquisita al protocollo generale al n. 49460 del 13.10.2014, il Comando Carabinieri NAS Napoli ha trasmesso verbale di controllo igienico sanitario da cui è risultato che il sig. Agnese Antonio ,nella qualità, ha attivato ,in ampliamento alla detta attività preesistente , un'attività di somministrazione alimenti e bevande in un'area esterna tecnicamente attrezzata a sala di somministrazione ,in violazione all'art. 64 del d.lgs 59/2010, in difetto di SCIA ai sensi art. 19 l. 241/90 e s.m.i.;
- in data 23.10.2014, a seguito di verifica tecnico-urbanistica da parte dei competenti uffici afferenti al Settore Assetto del Territorio(SAT),con nota n. 6663 il Dirigente SAT,per gli immobili in questione ,ha comunicato che:1)l'immobile presenta una sagoma non conforme rispetto al grafico di progetto depositato agli atti dell'ufficio Condono del SAT 2)per la domanda di condono edilizio n. 2631 del 23.01.1995,relativa all'immobile oggetto della autorizzazione amministrativa n. 579/2003 e successiva DIA n. 7330/2011, l'ufficio condono edilizio ha avviato il procedimento n. 33420del 07.07.2014, volto al diniego della domanda di condono stessa,ad oggi non ancora concluso ,per mancata notifica-3)per le opere esterne non oggetto della domanda di condono è stata emessa Ordinanza Dirigenziale n. 82 del 21.09.2012 di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- l'attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia,urbanistica-igienico –sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro(art.3.c.7 l.287 /91-art. 64 c.6 D.lgs 59/2010);
- Considerato che l'area oggetto del verbale è gravata da Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 82/2012, che l'immobile oggetto della autorizzazione amministrativa/DIA presenta una sagoma difforme rispetto al grafico di progetto agli atti dell'ufficio Condono del SAT e che è in itinere il procedimento di diniego del condono edilizio n. 2631/1995 ,come da attestazione;
- Visto l'avviso di avvio del procedimento prot.51956 del 24.10.2014 ai sensi artt.7-8-L.241/90 e s.m.i. preordinato:1) **alla cessata attività** di somministrazione alimenti e bevande ,esercitata in area esterna, tecnicamente attrezzata a sala di somministrazione,intrapresa in ampliamento all'attività preesistente autorizzata-2)**sospensione attività di ristorazione preesistente, attivata con DIA n. 7330/11**,in quanto esercitata in locali difformi rispetto ai grafici agli atti dell'ufficio Condono del SAT;
- Vista l'istanza n. 63188 del 16.12.2014 di richiesta proroga di ulteriori 20 gg, per controdedurre, di cui all'avviso del procedimento n. 51956/2014 ;
- Ritenuto con nota n. 64260U del 23.12.2014, notificata in data 13.01.2015, dover accogliere la detta istanza , concedendo ulteriori 20 gg a far data dal 16.12.2014, stante la complessità delle problematiche di natura tecnico-urbanistica;
- Visto che ,ad oggi, non sono pervenute osservazioni ed integrazioni di merito e sono scaduti i termini concessi in proroga;
- Ritenuto dover procedere;
- Vista la Legge n. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs.n.59/10;
- Visto art. 64 commi 1-6 d.lgs 59/10;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, al sig. Agnese Antonio ,in qualità di s. acc.rio della "Pizza Planet sas" in %



premessa meglio identificato: 1) **la cessata attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata in area esterna**, tecnicamente attrezzata a sala somministrazione, intrapresa in ampliamento all'attività preesistente autorizzata, in violazione all'art. 64 del d.lgs 59/10, in immobili, priva di titoli abilitativi edilizi, gravata da ordinanza dirigenziale n. 82/2012, di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

2) **sospensione dell'attività preesistente di Ristorazione** alla via S.F.a Patria n. 19, avviata con DIA n. 7330 del 07.02.2011, in quanto esercitata in locali difformi rispetto ai grafici agli atti dell'ufficio Condono, in pendenza del procedimento di diniego della domanda di condono; la detta sospensione ha validità per il tempo occorrente per la conformazione della DIA n. 7330/2011, con il ripristino dello stato dei luoghi e, comunque, per un periodo non superiore ai tre mesi (art. 17-quater TULPS), decorsi i quali senza riscontro, si procederà, senza ulteriore avviso, alla decadenza della DIA n. 7330/2011, con contestuale cessata attività e chiusura dell'esercizio.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi art. 650 del Codice Penale e i provvedimenti che si rendessero necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del TULPS.

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034.

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199:

Notificare il presente atto al sig. Agnese Antonio, (pizzaplanetsas@pec.it) e ad avvenuta notifica, trasmettere lo stesso al Comando di Polizia Municipale (poliziatributaria@pec.comune.giugliano.na.it) - al Comando NAS Napoli (sn3489@pec.carabinieri.it) - al Comando C.C. di Giugliano (stna311221@carabinieri.it) Commissariato Polizia di Stato comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it, per quanto di competenza

Dalla Residenza Municipale **21 GEN. 2015**


Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello



Il Dirigente
arch. Paola Valvo

POZN. nicosa
+ luca

03
TARZO
ANTONIO
ANTONIO
LUCA (916410) ANTONIO





Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi-Lidi Balneari -Artigianato e Agricoltura

Referente Back Office Suap

Servizio Pubblici Esercizi
Artigianato - Agricoltura
Prot. n° <u>141</u>
del <u>16-02-2015</u>

Al sig. Capriello Vito
Amm. "City Games srls"
Al Comando Vigili
per il tramite del Front Office Suap

Oggetto: Dichiarazione decadenza SCIA prot SUAP n. 2852 del 05.12.2014 relativa all'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande (bar),effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago(sala giochi), alla via Nuova S. Antonio n. 19/21-Diviato di prosecuzione attività

- Vista la SCIA n.2852 del 05.12.2014 per l'attivazione dell'attività di bar/bouvette di mq 9.15, all'interno dell'esercizio prevalente di sala giochi ;
- Visto il provvedimento della Polizia Amministrativa del Comando di P.M. n. 198/PA del 29.01.2015 di diniego dello svolgimento della attività di sala giochi nei locali siti in Giugliano alla via Nuova S.antonio n. 19/21, rimessa dal front office SUAP a questo Servizio in data 05.02.2015;
- Considerato che il diniego all'esercizio della attività di sala giochi ha anche determinato il venir meno dei presupposti per l'esercizio della attività di bar(tipo C) , che essendo effettuata congiuntamente all'attività prevalente di trattenimento e svago(sala giochi) è strettamente legata ad essa ;
- Ritenuto dover procedere;
- Visto l'art. 19 l. 241 90e s.m.i. ;
- Visto art.64 comma 2 l. d) d.lgs 59/10;
- Visto l'art. 107 del d.lgs 267/20000;

DICHIARA

per i motivi espressi in narrativa , il decadimento della SCIA n. 2852 del 05.12.2014 ,in premessa meglio specificata e per l'effetto,

ORDINA

il divieto di prosecuzione attività avviata con SCIA prot. SUAP n. 2852 del 05.12.2014 , con rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalla stessa.
Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.
Si avverte che, contro il presente provvedimento ,può essere presentato ricorso:
1)al T.A.R. nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.71 n. 1034;
2)al presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24.11.71 n. 1119.
Per l'esecuzione del presente provvedimento ,trasmettere al Comando di P.M..

Il responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello

il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - PROVINCIA DI NAPOLI

SUAP

SERVIZIO BACK OFFICE SUAP: AFFARI GENERALI COMANDO PL
POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tel 0818956405. - Fax 0813301648 - e-mail: pm@giugliano.asi@libero.it

Prot. n° 198 /P.A.

Giugliano in Campania, li 29.01.2015

Al sig CAPRIELLO VITO
VIA CONCEZIONE N. 22
80014 - Giugliano in Campania

Oggetto: Comunicazione DINIEGO rif. Scia nuova attività di SALA GIOCHI nei locali siti in Giugliano in Campania alla Via Nuova S. Antonio 19/21

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che in data 17.11.2014 veniva assunta al protocollo PM al numero 27290 ricevuta di adempimento telematico SCIA formalmente completo prot. SUAP 2657, per l'attività di Sala Giochi da svolgersi nei locali siti in via Nuova S. Antonio n. 19/20 del Comune di Giugliano in Campania, presentata dal sig. CAPRIELLO VITO nato a Mugnano di Napoli il 15.04.1986, cf. CPRVT186D15F799N, quale rappresentante legale della società denominata "CITY GAMES SRLS" avente cf e P.IVA 0783641219, rilevato che gli accertamenti richiesti presso il locale Commissariato di P.S., così come previsto dal TULPS, hanno avuto esito negativo;
- Preso atto della informativa n. Cat1 1E/2014 Amm del 17.01.2015;

COMUNICA

IL DINIEGO per lo svolgimento dell'attività di SALA GIOCHI da svolgersi nei locali siti in Giugliano in Campania alla Via Nuova S. Antonio n.19/21
Che il Responsabile del Procedimento è il Ten Col. Dr. Antonio Sequino e che gli atti sono custoditi presso l'ufficio di Polizia Amministrativa sito al C.so Campano 199.

AVVISA

Che contro il presente provvedimento potrà essere preposto ricorso al T.A.R. entro il termine di gg. 60 dalla data di notifica del presente atto, oppure entro 120 gg. al presidente della Repubblica.

Il Responsabile
Ten. C. dr. Antonio Sequino

C. M.



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo

Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizi alle Imprese - Mercato - Commercio Aree Pubbliche e Sede Fissa
Tel. 081 8956327 - 8956325 - 8956310

ORDINANZA N° 6

Del

26 GEN. 2015

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con verbale n.70/PC/2014, quivi richiamato, trasmesso con nota prot.1819/P.C., del 25.09.2014 del Comando Polizia Municipale, veniva accertato, nei locali in Giugliano in Campania, alla via Casacelle trav. Scesa di Parete, a carico del Sig. Pennacchio Salvatore, nato a Giugliano in Campania il 12.05.1955, quivi residente, alla via Virgilio n.6, l'esercizio dell'attività di vendita all'interno dell'Associazione Sportiva GREEN CLUB, di generi alimentari, in assenza del titolo abilitativo (SCIA amministrativa) in violazione dell'art.50 L.R. n.1/2014 e con gli effetti di cui al successivo art.57 della richiamata L.R. n.1/2014;

con nota Prot.Generale 0060136 del 01.12.2014, notificata al Trasgressore, in data 13.11.2014, è stato dato avviso di avvio del procedimento amministrativo di cui agli artt.7 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, preordinato all'emissione del provvedimento inibitorio dell'attività, esercitata in mancanza dei titoli abilitativi.

Letti gli scritti difensivi prodotti da Pennacchio Salvatore in ordine al verbale di accertamento elevato in data 25.09.2014, con cui il Medesimo sostiene che in un vano ubicato all'interno della struttura sportiva denominata GREEN CLUB sita alla via Casacelle, Traversa Scesa di Parete, non effettuava alcuna attività commerciale e che detto vano è adibito ad uso esclusivo proprio e dei familiari;

Preso atto di quanto comunicato dal competente Comando Polizia Municipale - U.O. Polizia Commerciale - con nota Prot.n.2 /P.C./2015 in ordine alle controdeduzioni rese da Pennacchio Salvatore in merito al verbale de quo, e precisamente, *"che al momento del sopralluogo la struttura sportiva era affollata da genitori e bambini intenti a giocare"* ed inoltre che *"il vano di cui parla il PENNACCHIO vano assolutamente aperto e funzionante con scaffalature espositive e due contenitori frigo contenenti bevande e merende per gli stessi bambini che frequentano la struttura, come si evince dai rilievi fotografici effettuati al momento del sopralluogo"*, ragion per cui non sono superati i motivi ostativi di cui all'avvio del procedimento prot.n.0060135 del 01.12.2014;

- visto il D.Lgs. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la L.R.n. 1/2014;
- vista la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art.107 del D.lgs.267/2000;

Per le ragioni in premessa si comunica che è chiuso il procedimento prot.n. 0060136 del 01.12.2014 e per l'effetto,

ORDINA



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizi alle Imprese - Mercato - Commercio Aree Pubbliche e Sede Fissa
Tel. 081 8956327 - 8956325 - 8956310

Al Sig. Pennacchio Salvatore nato a Giugliano in Campania il 07.03.1948, ivi residente alla via Virgilio n.6, di cessare ad horas, l'attività di vendita di prodotti alimentari a favore di associati, all'interno della struttura dove ha sede l'Associazione Sportiva denominata GREEN CLUB, esercitata nei locali in Giugliano in Campania, alla Via Casacelle, Trav.Scesa di Parete, in assenza di titolo abilitativo (SCIA amministrativa) in violazione dell'art.50 L.R. n.1/2014;

avverte

che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, trova applicazione l'art.21 ter della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,

informa

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al Tribunale Amministrativo regionale nei modi e termini previsti dagli artt.2 e seguenti della legge n.1034/71;
- al Presidente della Repubblica nei modi e termini di cui agli artt.8 e seguenti del D.P.R. n.1199/71,

dispone

che copia della presente ordinanza sia notificata, a mezzo messi comunali, al Sig.Pennacchio Salvatore, come sopra generalizzato, ed alla Polizia Commerciale di questo Comune, munita di relata di notifica, al cui Responsabile

demanda

la verifica dell'ottemperanza al presente atto.

Il Responsabile Servizi
Dott.ssa Enosima Russo

Il Dirigente del Settore
Arch.Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizi alle Imprese - Mercato - Commercio Area Pubbliche e Sede Fisca.
Tel. 081 8958327 - 8958325 - 8958310

ORDINANZA N° 9
Del 18 FEB. 2015

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con propria nota contraddistinta dal prot. 1018 dello 09.01.2015 avvisava la sig. Pezone Celeste, nata a Giugliano in Campania il 26.11.1941, quivi residente, al Corso Campano, n. 22, dell'avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii., preordinato alla pronuncia di decadenza della concessione di suolo pubblico, rep. n. 37/2012 del 25.01.2012, per l'occupazione di una porzione di suolo pubblico, identificato al N.C.E.U. al fg. 93, p.lle nn. 267 e 268 insistente tra i civici nn. 126 e 128 di corso Campano, per l'installazione di un chiosco, a struttura smontabile, per l'esercizio di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici, previa presentazione di richiesta di permesso di costruire, ai sensi del T.U. per l'edilizia, D.P.R. n. 380/2001, a seguito di trasferimento del chiosco esistente, adiacente alla Chiesa di S. Sofia;

- dagli atti dell'Ufficio Commercio, per il chiosco adiacente alla Chiesa di S. Sofia, non risultava rilasciato alcun titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita, in punto esclusivo, di quotidiani e periodici (autorizzazione amministrativa);

- con nota contraddistinta dal prot. gen. n. 1939 del 14.01.2015, regolarmente notificata in data 20.01.2015, è stato dato avviso di avvio del procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, preordinato all'emissione del provvedimento inibitorio dell'attività, esercitata in mancanza di titolo abilitativo.

Preso atto che, entro il termine utile concesso, la sig.ra Pezone Celeste non ha fatto pervenire alcuna memoria o documentazione, pertinenti all'oggetto;

- visto il D.Lgs. 170/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art.107 del D.lgs.267/2000

Ritenuto di dover provvedere in merito,

ordina

alla sig.ra sig. Pezone Celeste, nata a Giugliano in Campania il 26.11.1941, quivi residente, al Corso Campano, n. 22, di cessare ad horas, l'esercizio dell'attività di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici, esercitata nel chiosco adiacente alla Chiesa di S. Sofia, in assenza di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;

avverte

che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, trova applicazione l'art.21 ter della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,

informa

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al Tribunale Amministrativo regionale nei modi e termini previsti dagli artt.2 e seguenti della legge n.1034/71;
- al Presidente della Repubblica nei modi e termini di cui agli artt.8 e seguenti del D.P.R. n.1199/71,

dispone


che l'Ufficio Messi comunali provveda, con urgenza, a notificare all'interessata copia della presente ed a restituire a questo Settore il duplo con relata di avvenuta notifica, nonché a notificarne copia al Responsabile della Polizia commerciale di questo Ente, incaricato per la verifica dell'ottemperanza al presente atto.

Il Responsabile Servizi
dr. Eneida Russo



Il Dirigente del Settore
Arch. Paola Valvo

Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli
Settore Assetto del Territorio
Servizio Pubblici Esercizi- Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura
Tel.-Fax 081-8956339 - Tel.081-8956328 - 8956340

Disposizione decadenza Aut. Amministrativa n. 534 /2002 e cessata attività N.11 del 17 FEB 2015

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il sig. Ferrara Maurizio nato a Napoli il 06.03.77e residente ad Arzano alla via A.Pecchia n. 90 è titolare della Autorizzazione Amministrativa n. 534 del 14.02.2002 relativa all'esercizio della attività di Ristorazione alla via Magellano n. 11;
 - le Autorità competenti, ai sensi art. 19 comma 3 d.lgs 59/2010, possono periodicamente verificare la persistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione, anche richiedendo al prestatore la documentazione e le informazioni necessarie;
 - l'ufficio istruttore, in osservanza a quanto previsto per legge, in data 02.05.2014 con nota prot. 22163, ha richiesto al sig. Ferrara apposita documentazione per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (*dichiarazione sostitutiva antimafia* dichiarazione sostitutiva di certificazione sussistenza requisiti soggettivi ed oggettivi);
 - con nota n. 31659 del 26.06.2014, notificata ai sensi art.140 C.P.C in data 21.11.2014 e non riscontrata, l'ufficio ha richiesto alla ditta in parola chiarimenti in merito alla sua posizione camerale, avendo constatato che al punto 7 della dichiarazione sostitutiva di certificazione, trasmessa a mano in data 17.06.2014, non ha dichiarato la data di iscrizione alla CCIAA di Napoli e numero REA (è stato indicato, non richiesto, il numero REC), informazioni essenziali per permettere all'ufficio di poter verificare la data di iscrizione con relativa attivazione dell'esercizio presso la Camera di Commercio di Napoli;
 - da estratto anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate è risultata la Partita IVA attiva per l'attività "ristorante, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina (55301), mentre da verifica presso la Camera di Commercio di Napoli non risulta nessuna attività iscritta a nome di Ferrara Maurizio;
 - la autorizzazione relativa all'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande, nello specifico di Ristorazione, decade qualora il titolare non attivi l'esercizio entro centottantagioni dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa, ai sensi art. 64 comma 8 let.d D.lgs n. 59/2010;
 - Visto l'avviso di avvio procedimento prot. n. 0817U del 08.01.2015, ai sensi ex artt.7 e 8 L. 241/90 e s.m.i., preordinato al decadimento, ai sensi art. 64c.8 let.d.lgs 59/10, della autorizzazione amministrativa n. 534 del 14.02.2002, con contestuale cessata attività di Ristorazione, per la mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione stessa;
 - Considerato che al predetto avviso di procedimento, benché regolarmente notificato in data 15.01.2015, non sono seguite controdeduzioni;
 - Visto la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal D.lgs 59/2010;
 - Visto art. 64 c. 8 lettera d del d.lgs 59 /2010 e s.m.i.;
 - Visto art.19 c. 3 d.lgs 59/10;
- Ritenuto dover procedere;

Dispone

per i motivi espressi in narrativa, il decadimento della Autorizzazione Amministrativa n.534/2002 e contestuale cessata attività di Pizzeria, intestata al sig. Ferrara Maurizio in premessa meglio generalizzato, per non aver lo stesso provveduto all' attivazione dell'esercizio di Pizzeria entro 180 gg dalla data del rilascio della autorizzazione amministrativa n. 534 del 14.02.2002.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;
-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971,n.1199.
Notificare il presente atto al sig.Ferrara Maurizio residente in Arzano alla via A.Pecchia n. 90 e ad avvenuta notifica,trasmettere lo stesso al Comando di Polizia Municipale(affarigenerali.pm@pec.comune.giugliano.na.it)-fax081/3301648)-alComando Carabinieri (stna311221@carabinieri.it) - Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it), per quanto di specifica competenza.

Dalla Residenza Municipale, 17 FEB 2015

Il Responsabile
Dott.ssa Rosanna Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo
Paola Valvo

CITTA' DI ARZANO (Provincia di Napoli)
RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atto sottoscritto mezzo comunale ho notificato copia del presente a Ferrara Maurizio nel domicilio indicato nell'atto, consegnandola nelle mani: proprio; di persona qualificata:
1) convivente, capace, che ne cura il ritiro in asserza del summenzionato;
2) portiere o vicino di casa, dichiaratosi incaricato al ritiro, e che sottoscrive la ricevuta; (in tali due ipotesi la notifica avviene in busta chiusa e sigillata sulla quale viene trascritto il n° cronologico)
3) dipendente, tale qualificato, ed incaricato a ricevere le notifiche
Arzano il

IL MESSO COMUNALE




CITTA' DI ARZANO
Provincia di Napoli


Stante l'assenza del destinatario e di altre persone idonee a ricevere l'atto, il sottoscritto messo comunale ha provveduto alla notifica del presente atto ai sensi dell'art. 140 CPC, mediante deposito dello stesso in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale ed allegando il relativo avviso di deposito in busta chiusa e sigillata presso l'abitazione / ufficio / azienda del destinatario, dandone altresì notizia a quest'ultimo a mezza mano.

Arzano, il 24/03/2015

12926555088-0

Il Messo Comunale
P. S. ...





100 509
Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi -Lidi Balneari -Artigianato e Agricoltura

Tel.-Fax 081-8956339 Tel.081-8956328 -8956340

CITTA' DI GIUGLIANO
Protocollo N. 5780
23 MAR. 2015
Allegati N. 1

Racc.ta A/R

Comune di Giugliano in C. (N.)

Protocollo: **0013251 U**

Data: 17/03/2015

Classificazione: 09.04

Al Sig: Sindaco

Comune di Arzano - NA

Ufficio Messi

Oggetto: Richiesta notifica disposizione decadimento Aut.Amministrativa n.534 del 14.02.2002 e contestuale cessata attività Ordinanza Dirigenziale n.11 del 17.03.2015

Si chiede di voler notificare l'ordinanza in oggetto, che alleghiamo in copia, al sig. ~~Ferrara Maurizio nato a Napoli il 06.03.1977 e residente ad Arzano alla Via Pecchia n.90.~~

Si chiede altresì, di restituire il duplo con il timbro di avvenuta notifica.

Giugliano, 17.03.2015

CITTA' DI ARZANO

IL MESSO COMUNALE.

SI CERTIFICA che il presente ATTO è stato pubblicato all'atto di essere

Comune dal 24/03/2015

il 25/03/2015

Scatta il 26/03/2015

Responsabile del Servizio

Dott.ssa R. Poziello

VIA PECCHIA 90



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi-Lidi Balneari -Artigianato e Agricoltura

Referente Back Office Suap

Comune di Giugliano in C. (N/

Protocollo: **0009928 U**

Data: **26/02/2015**

Classificazione: **09.04**

Al sig. Di Lorenzo Giovanni

Amm. Soc. "Carpe Diem S.a.s"

per il tramite del Front Office Suap

Pec: luigi.verde@commercialisticaserta.it

Oggetto: Dichiarazione decadenza SCIA prot SUAP n.377 del 17.02.2014 relativa all'esercizio della attività di bar-pasticceria alla I^a trav via Antica Giardini n.20. -Divieto di prosecuzione attività

Premesso che:

- in data 17.02.2014 prot. SUAP n. 377 il sig. Di Lorenzo Giovanni nato a Napoli il 29.07.1991, residente in Giugliano alla via La Madonnella n.56 PIVA n. 06737651213, ha segnalato a questo Ente con SCIA n.377 del 17.02.2014 l'avvio della attività di bar-pasticceria esercitata in locali siti in Giugliano alla I^a Trav. via Antica Giardini n.20 ;
- in data 04.07.2014 con nota n. 16258 il Comando di P. M. ha trasmesso verbale di sequestro n. 47/S/2014 del 02.07.2014 per aver lo stesso realizzato abusivamente *una struttura in alluminio e ferro nella parte antistante il locale commerciale di circa mq.13, con pavimento e con porta di accesso di alluminio*, rimesso dall'ufficio di front office del SUAP, con nota n.1611 del 11.07.14 al Servizio urbanistica, per quanto di specifica competenza ;
- l'attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro (art.64 c. 6 d.lgs 59/10) ;
- visto la nota n. 42774 del 08.09.2014 di avviso di avvio del procedimento ai sensi artt.7-8 L.241/90 e s.m.i volto al decadimento, in via di autotutela, della Scia di cui in premessa ; la stessa, trasmessa a mezzo racc.ta a/r è ritornata al mittente con l'annotazione "non curato ritiro" e, pertanto, rinviata a mezzo Mess. Comunali è stata notificata ai sensi art.143 C.P.C. in data 19.10.2015; nessuna controdeduzioni è pervenuta;
- Considerato che la pratica Scia, per i motivi di cui in premessa, non risulta conforme dal punto di vista edilizio ed urbanistico;
- Visto la L. 287/91 così come modificata ed integrata dal Dlgs 59/2010;
- Visto l'art. 21-quinquies l. 241/90 e s.m.i. ;
- Visto l'art. 17-ter del Tulpis;

DICHIARA

per i motivi espressi in narrativa, il decadimento della SCIA n. 377 del 17.02.2014, in premessa meglio specificata e per l'effetto,

ORDINA

il divieto di prosecuzione attività avviata con SCIA prot. SUAP n. 377 del 17.02.2014, con rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalla stessa.

Si da atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

1) al T.A.R. nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.71 n. 1034;

2) al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24.11.71 n. 1119.

Si trasmette al Comando di P.M. per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello



il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi-Lidi Balneari -Artigianato e Agricoltura

Tel.Fax 081/8956339 -081/8956328 -081/8956340

Disposizione di Decadimento n. 12 del 30.03.2015
delle Autorizzazioni Amministrative n. 677 del 28.12.2006 per esercizio attività Ristorazione(Pub)

Il Dirigente

Premesso che:

- In data 28.12.2006 è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa n. 677 per l'esercizio della attività di ristorazione(Pub) alla via Prolungamento Pigna 31 , intestata alla soc. " Old West sas di Mellone Maria & C.", socio acc.rio Mellone Maria nata a Napoli il 10.06.79 e residente a Casandrino alla via Galdiero Barone n. 78;
- In data 05.02.2014 la sig.ra Mellone Maria , nella qualità , ha trasmesso , per il tramite del Front Office SUAP, la Scia prot. SUAP n. 270 , per sospensione della attività di Ristorazione(Pub) , per un periodo di dieci (10) mesi fino al 31.12.2014 ;
- L'ufficio di Back office- commercio, con nota inviata al SUAP in data 07.02.2014, ha preso atto della SCIA presentata e, nel contempo, ha anche avvisato il titolare che , ai sensi art. 64 c. 8 lett.b d.lgs 59/2010, l'autorizzazione è soggetta a decadimento qualora si sospende l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi ;
- Visto l'avviso di avvio procedimento n. 203 del 26.02.2015, regolarmente notificato dal SUAP, a mezzo pec ,in pari data;
- Tenuto conto che è trascorso abbondantemente più di un anno dalla segnalazione di sospensione attività e , a tutt'oggi, non è pervenuta nessuna Scia e/o Comunicazione da parte della ditta per la riattivazione dell' esercizio pubblico e stante anche la riscontrata cancellazione, in data 26.02.2015, presso la Camera di Commercio di Napoli ,della "Old West sas" ;
- Considerato che l'autorizzazione relativa all'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande, decade qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi, art.64 comma 8 lettera b) d.lgs 59/10;
- Visto la l. 287/91 così come modificata ed integrata dal D.Lgs n. 59/2010;
- Visto art. 64 comma 8 lettera b) del D.lgs 59/10
- Ritenuto dover procedere;

dispone

per i motivi espressi in narrativa, il decadimento della Autorizzazione amministrativa n.677 del 28.12.2006 per l'esercizio della attività di ristorazione (Pub), alla via Prolungamento Pigna 31 , intestata alla soc." Old West sas di Mellone Maria & C" L'Oasi s.n.c.
La sig.ra Mellone Maria , sopra meglio identificata,nella qualità, è tenuta a restituire l' autorizzazione amm.va n. 677/06.
Per gli effetti di tale disposizione

Ordina

alla sig.ra Mellone Maria la cessazione delle attività di Ristorazione ,in premessa meglio specificata.
Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971,n.1199.

La presente ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della Legge n. 324 del 30.07.74.
Notificare il presente atto alla sig.ra Mellone Maria(oldwest.sas@pec.it) e ad avvenuta notifica, trasmettere il provvedimento :al Comando di P.M.(poliziatributariai@pec.comune.giugliano.na.it)- al Comando C.C. -Stazione Varcaturato (stna311227@carabinieri.it)-al Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), per quanto di competenza.

Il Responsabile
Dott.ssa Rosanna Poziello

30 MAR 2015



Il Dirigente
Arch. Paola Varvo

Paola Varvo



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizi alle Imprese - Mercato - Commercio Aree Pubbliche e Sede Fissa
Tel. 081 8956327 - 8956325 - 8956310

ORDINANZA N° 14
Del **17 APR. 2015**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con verbale n.19/PC/2014, quivi richiamato, rimesso con nota prot.695/PC/2014, del 10.04.2014 del Comando Polizia Municipale, veniva accertato, in Giugliano in Campania, alla via Prof.Pigna", a carico della Sig.ra Smarrazzo Francesca, nata a Giugliano in Campania (Na) il 18.10.1965, ivi residente alla via Casacelle n.300(168), l'esercizio dell'attività di vendita di generi alimentari (vicinato) in assenza del titolo abilitativo (SCIA amministrativa) in violazione dell'art.15 L.R. n.1/2014;

con nota Prot.G.le. 0048203 del 06.10.2014, notificata al Trasgressore de quo, in data 13.03.2015, è stato dato avviso di avvio del procedimento amministrativo di cui agli artt.7 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, preordinato all'emissione del provvedimento inibitorio dell'attività, esercitata in mancanza dei titoli abilitativi;

Preso atto che, entro il termine utile concesso, la Sig.ra Smarrazzo Francesca, non ha fatto pervenire alcuna memoria, ovvero alcuna controdeduzione, pertinenti all'oggetto dell'illecito accertato;

- visto il D.Lgs. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la L.R.n. 1/2014;
- vista la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art.107 del D.lgs.267/2000

Per la ragioni in premessa,

ORDINA

alla Sig.ra Smarrazzo Francesca, nata a Giugliano in Campania (NA) il 18.10.1965, ivi residente alla via Casacelle 300(168), di cessare ad horas, l'attività di vendita al dettaglio, in sede fissa, di generi alimentari, esercitata nei locali in Giugliano in Campania, alla Via Prof. Pigna in assenza di titolo abilitativo (SCIA amministrativa) in violazione dell'art.15 L.R. n.1/2014;

avverte



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizi alle imprese - Mercato - Commercio Area Pubbliche e Sede Fissa
Tel. 081 8956327 - 8956325 - 8956310

che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, trova applicazione l'art.21 ter della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,

informa

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al Tribunale Amministrativo regionale nei modi e termini previsti dagli artt.2 e seguenti della legge n.1034/71;
- al Presidente della Repubblica nei modi e termini di cui agli artt.8 e seguenti del D.P.R. n.1199/71,

dispone

che copia della presente ordinanza sia notificata a cura dell'Ufficio Messaggio di questo Comune alla Sig.ra Smarrazzo Francesca presso l'esercizio commerciale di via Prol.Pigna ed al Responsabile della Polizia Commerciale di questo Comune la copia della presente ordinanza regolarmente notificata, ed al Quale

demanda

la verifica dell'ottemperanza al presente atto.

Il Responsabile Servizi
Dott.ssa Francesca Russo

Il Dirigente del Settore
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

Settore Assetto del Territorio
Servizio Pubblici Esercizi- Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura
Tel.-Fax 081-8956339 - Tel.081-8956328 - 8956340
c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

ORDINANZA N° 18 DEL - 3 GIU. 2015

IL DIRIGENTE

- Visti i verbali di accertamento nn. 39/40/PC/2014 del 24.04.2014,quivi richiamati ,redatti dal Comando di Polizia Municipale- Servizio Polizia Commerciale, trasmessi in pari data, con nota n.869/P.C.,emessi a carico dei sigg. Origine Rosaria (trasgressore) nata a Napoli il 08.02.1989 e Origine Giuseppe(obbligato in solido) nato a Napoli il 28.04.1967, entrambi residenti a Napoli alla Via Pallonetto S. Lucia n. 98 ,per aver gli stessi intrapreso, abusivamente, in Giugliano alla via Piazza Gramsci n. 1/A, l'attività di Pizzeria , in difetto di Autorizzazione amministrativa oggi Scia ai sensi art.19 L.241/90 e s.m.i. , in violazione all'art. 64 c. 1 d. lgs 59/2010 ed in assenza di Registrazione ai sensi del Regolamento CE n.852/04, sanzionata ai sensi art. 6 c. 3 d lgs.193/07;
- Visto l'avviso di avvio procedimento prot. n. 25818 del 21.05.2014, ai sensi ex artt.7 e 8 L. 241/90 e s.m.i., per l'emissione dell'ordinanza di cessata attività che , ritornato al mittente con l'annotazione "trasferito" , è stato rimesso, per la notifica , con nota n. 28514 del 09.06.2014 al Comune di Napoli, avendo gli uffici anagrafici del Comune confermato la residenza dei trasgressori alla Via Pallonetto S.Lucia n. 98; la notifica dell'atto è avvenuta solo in data 14.04.2015 , ai sensi art.143 c.p.c., dopo ulteriore sollecito del 23.03.2015;
- Nessuna controdeduzioni è pervenuta ;
- Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 ter comma 3, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come stabilito dall'art. 10 della legge 287/91;
- Visto l'art.17 - ter del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;
- Visto la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal D.lgs 59/2010;
- Visto art. 64 d.lgs 59 /10 e s.m.i.;
- Visto art.19 L. 241/90 e s.m.i.;
- Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, ai sigg Origine Rosaria e Origine Giuseppe, in premessa meglio generalizzati, la cessazione dell'attività di Pizzeria esercitata abusivamente, con contestuale chiusura dell'esercizio pubblico sito in Giugliano alla via Piazza Gramsci n.1/A .
Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Si avverte che,contro il presente provvedimento,può essere presentato ricorso:
-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;
-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971,n.1199.
La presente ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva,ai sensi della Legge n. 324 del 30.07.74.
Notificare il presente atto ai sigg.Origine Rosaria e Origine Giuseppe e ad avvenuta notifica trasmettere lo stesso al Comando di Polizia Municipale.(affarigenerali.pm@pec.comune.giugliano.na.it-fax 081/3301648) - al Comando Carabinieri (stna311221@carabinieri.it) - Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), per quanto di specifica competenza.
Il presente atto si intende tacitamente revocato ,trascorso il termine di 60 giorni dall'eventuale presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività, non interdetta da provvedimenti inibitori da parte dell' Ente.

Dalla Residenza Municipale,li - 3 GIU. 2015

Il Responsabile
Dott. R. Pozziello



Il Dirigente
Arch Paola Valvo

COMUNE DI GIUGLIANO
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1975 il giorno 09

del mese di luglio in Giugliano.

Ho notificato il presente al Sig. Carlucci

Roberto mediante
consegna nelle mani di Procuratore

IL MESSO



Origne Rosore



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi – Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura

Tel.- fax 081/8956339 –Tel.081/8956328 -8956340

Ordinanza Dirigenziale n. 19 del - 3 GIU. 2015 Sospensione Attività di Ristorazione e Bar

IL DIRIGENTE

Premesso che:

● in data 17.09.08 sono state rilasciate le Autorizzazioni amm. ve n.762 e763 per l' esercizio delle attività di Ristorante e Bar alla via Ripuaria Contrada Carrafiello n.17 ex 24,intestate alla soc. "O 'Sapurit s.r.l.- amm.re unico :Palumbo Giacomo nato a Giugliano il 06.01.1960;

● ai sensi art. 19 comma 3 d.lgs 59/2010 le Autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione , anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie;

● la circolare della Prefettura Napoli n. 66361/12 ,facendo riferimento a determinate competenze rimesse ai Comuni ai sensi ex art. 19 DPR 616/77, evidenzia anche che gli stessi , in virtù di tali attribuzioni ,anche al fine di non limitare l'attività di controllo al momento iniziale della istruttoria avviata a seguito della comunicazione di parte, non possono esimersi dall'esercitare , nel tempo ,le opportune e necessarie verifiche sulla permanenza in capo ai titolari dei titoli in questione rilasciati, dei requisiti che ne avevano legittimato il rilascio.

● in data 15.04.2014 con nota prot.19494 l'ufficio competente, in ossequio all'art.19 d.lgs 59/10 e alla Circolare della Prefettura, ha richiesto la necessaria documentazione attestante la persistenza in capo all'amministratore dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dell'esercizio delle attività e che la stessa, nonostante sia stata regolarmente notificata, a mezzo pec, in data 16.04.2014, non è stata riscontrata;

● per tale motivo, in data 08.01.2015 con nota 843 è stato comunicato al sig. Palumbo Giacomo ,nella qualità, l'avviso di avvio del procedimento,ai sensi artt.7-8 L.241/90 e s.m.i, preordinato alla sospensione delle attività, in quanto, per il mancato riscontro della nota n. 19494/2014 , è venuta meno la certezza in capo al titolare della sussistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni amministrative .

● la nota n. 843/2015 , trasmessa a mezzo racc.ta a/ r , poiché è ritornata al mittente con l'annotazione " non curato ritiro" , è stata trasmessa ,per la notifica, a mezzo messi comunali , che l'hanno restituita notificata in data 14.04.2015 , ai sensi art.140 C.P.C. ; Alla stessa non sono seguite controdeduzioni;

Visto la Legge n. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs.n.59/10;

Visto art. 71 d. lgs 59/10

Visto art.19 comma 3 d.lgs n.59/10

Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, al Sig. Palumbo Giacomo,nella qualità,in premessa meglio generalizzato, la sospensione delle attività di Ristorante e Bar esercitate alla via Ripuaria Contrada Carrafiello n.17 , non avendo la ditta provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività

Si avverte che tale provvedimento, si riterrà automaticamente revocato, qualora l' interessato si conformerà, a quanto richiesto.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi art. 650 del Codice Penale e i provvedimenti che si rendessero necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del TULPS.

Si informa che, contro il presente provvedimento ,può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034.

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica ,nei termini e nei modi previsti dall'art. 8e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Notificare il presente atto: al sig. Palumbo Giacomo e ad avvenuta notifica,trasmettere il presente provvedimento - al Comando di Polizia Municipale (poliziatributaria@pec.comune.giugliano.na.it) - al Comando C.C. di Varcaturò (stna311227@carabinieri.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), Commissariato Polizia di Stato comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it , per quanto di specifica competenza

Dalla Residenza Municipale, - 3 GIU 2015

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Vaivo

Paola Vaivo

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
RELATA DI NOTIFICA

[Handwritten signature]

Il Messaggio

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
RELATA DI NOTIFICA


01 LUG, 2015

In data _____ ho notificato al/alla

Sig. PALUMBO Federico il
presente atto mediante deposito presso la Casa Comunale
dandone notizia all'interessato tramite invio di
raccomandata A.R. ai sensi dell'articolo 140 C.P.C.

Il Messaggio Comunale





Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli
Settore Assetto del Territorio
Servizio Pubblici Esercizi- Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura
Tel.-Fax 081-8956339 - Tel.081-8956328 - 8956340

ORDINANZA N° 20 Del - 3 GIU. 2015

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il sig. Minieri Giuseppe nato a Pozzuoli il 12.11.1969 e residente in Giugliano alla via Vicinale Scuotto n. 6, in qualità di amministratore della soc. "O' Pab Società a Responsabilità Limitata" è intestatario delle Autorizzazioni Amministrative n. 860 e 861 del 17.05.2010 per l'esercizio delle attività di Bar e Ristorazione(Pub) alla via S. Nullo 155;
- In data 28.05.2013 è stata presentata SCIA commerciale per ampliamento superficie di somministrazione , con utilizzo di struttura Dehors a carattere smontabile ,posta sull'area esterna, antistante il locale oggetto delle richiamate autorizzazioni , realizzata con DIA edilizia prot. 63618 del 15.11.2012- n. 327/12, dichiarata procedibile;
- Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio , con nota n. 20302 del 27.04.2015 , per la DIA edilizia in parola ha disposto l'annullamento , in autotutela , ai sensi ex art. 21 nonies l. 241/90 e s.m.i ;
- l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, igienico- sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro(art. 64 comma 6 d.lgs 59/10);
- Preso atto che con il sopravvenuto annullamento, in autotutela , della DIA edilizia , è venuto meno uno dei requisiti oggettivi indispensabile per il legittimo esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande;
- Visto l'avviso di avvio del procedimento prot. n. 23328 U del 12.05.2015 , ai sensi ex artt.7 e 8 L. 241/90 e s.m.i., preordinato alla revoca ,ai sensi art. 21-quinquiesl. 241/90 e s.m.i., della SCIA commerciale del 28.05.2013, inoltrata per ampliamento superficie nella struttura Dehors , risultata priva del titolo abilitativo edilizio ;
- Nessuna controdeduzioni in merito è pervenuta , benché il detto avviso sia stato notificato, a mezzo racc.ta A/R, in data 18.05.2015;
- Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 ter comma 3, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come stabilito dall'art. 10 della legge 287/91;
- Visto la l. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs 59/10;
- Visto art.64 comma 6 d.lgs 59/10;
- Visto l'art. 21-quinquies della l. 241/90 e s.m.i.
- Ravvisata la necessità di provvedere di conseguenza;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa, la revoca della SCIA del 28.05.2013 ,per ampliamento superficie di somministrazione , esercitata in struttura Dehors ,posta sull'area esterna antistante il locale autorizzato, in carenza del titolo abilitativo edilizio ,essendo la DIA edilizia risultata annullata ,in autotutela , con provvedimento n. 20302 del 27.04.2015.

Per gli effetti

ORDINA

al sig. Minieri Giuseppe, in premessa meglio generalizzato, la cessazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande , esercitata nella struttura Dehors ,in ampliamento alla superficie preesistente , autorizzata per attività di Bar e Ristorante (Pub), sopra meglio specificata , alla via S.Nullo,155.
Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971,n.1199.

La presente ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi della Legge n. 324 del 30.07.74. Notificare il presente atto al sig. Minieri Giuseppe e, ad avvenuta notifica, trasmettere lo stesso al ComandodiPoliziaMunicipale.(affarigenerali.pm@pec.comune.giugliano.na.it- fax 081/3301648)) - al Comando Carabinieri (stna311221@carabinieri.it) - Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it) - Guardia di Finanza (na176_protocollo@gdf.it), altri per quanto di specifica competenza.

Il presente atto si intende tacitamente revocato , trascorso il termine di 60 giorni dall'eventuale presentazione della SCIA per l'esercizio della attività, non interdetta da provvedimenti inibitori da parte dell'Ente.
Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile
Dott. P. Poziello

Il Dirigente
Arch. Paola Valvo



PROVA

215

04 GIU 2015

SIO SWO

MIRI Giuseppe
proprietà

Espresso
Espresso

Espresso



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi-Lidi Balneari -Artigianato e Agricoltura

Referente Back Office Suap

Comune di Giugliano in C. (NA)

Protocollo: **0031857 U**

Data: 01/07/2015

Classificazione: 09.04

Al sig. Urzitella Pasquale

vincenzodimarino@sicurezza postale.it

Al Comando Vigili

affarigenerali@pec.comune.giugliano.na.it

per il tramite del Front Office Suap

Oggetto: Dichiarazione decadenza SCIA prot SUAP n.709 del 01.04.2015 -Divieto di prosecuzione attività

Premesso che:

- in data 01.04.2015 prot SUAP n. 709 il sig. Urzitella Pasquale nato a Napoli il 16.05.95 e ivi residente alla via Gran Paradiso,7, ha segnalato a questo Ente con SCIA n .709/2015 l'avvio dell'attività di Bar e Ristorante esercitata in locali siti in Giugliano alla via Vittorio Veneto, 32;
- l'ufficio istruttore di back office -urbanistica ha accertato, per quanto di specifica competenza, la carenza dei seguenti requisiti e presupposti di legge, che integralmente si riportano:
 - 1) " copia del certificato di agibilità, che seppur citato come allegato nella relazione tecnica della pratica SCIA, lo stesso non è presente. Inoltre, da una verifica degli atti d'ufficio, per il locali in questione non risulta rilasciato nessun certificato di agibilità alla data citata nella relazione tecnica della SCIA.
- il referente di Back Office-urbanistica, a motivo di tale carenza sostanziale, in data 22.05.2015 con nota prot. 3323, notificata al domicilio elettronico della parte per il tramite del front-office SUAP, ha richiesto all'interessato di conformare la detta attività segnalata, avviata e condotta in difetto dei requisiti e presupposti di legge, entro il termine di 30 giorni, così come previsto dall'art. 19 c. 3 l. 241/90 e s.m.i.;
- Considerato che il termine concesso si è concluso senza che l'interessato abbia conformato la propria attività alla normativa vigente, in quanto, a tutt'oggi, la pratica risulta carente del certificato di agibilità;
- Ritenuto dover procedere;
- Visto la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs 59/2010;
- Visto l'art. 19 l. 241 90e s.m.i.;
- Visto l'art. 107 del d.lgs 267/20000;

DICHIARA

per i motivi espressi in narrativa, il decadimento della SCIA n.709 del 01.04.2015, in premessa meglio specificata e per l'effetto,

ORDINA

il divieto di prosecuzione attività avviata con SCIA prot. SUAP n. 709 del 01.04.2015, con rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalla stessa.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

1) al T.A.R. nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.71 n. 1034;

2) al presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24.11.71 n. 1199.

Si trasmette al Comando di P.M. per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello

il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi – Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura

Tel.- FAX 081/8956339 –Tel.081/8956328 -8956340

Ordinanza Dirigenziale n. ²³ del ^{03 LUG 2015} ~~102~~ ~~907~~ ~~2~~ Sospensione Attività di Ristorante

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 07.05.08 è stata rilasciata l' Autorizzazione amm.va n. 749 per l'esercizio della attività di Ristorazione alla via Lago Patria n.206 C/D, intestata alla ditta Saccani Elisa nata a Milano il 02.06.1965 residente in Castelvolturno alla via Viale Magellano Ferdinando ,16;
- ai sensi art. 19 comma 3 d.lgs 59/2010 le Autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione , anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie;
- la circolare della Prefettura Napoli n. 66361/12 ,facendo riferimento a determinate competenze rimesse ai Comuni ai sensi ex art. 19 DPR 616/77, evidenzia anche che gli Stessi , in virtù di tali attribuzioni ,anche al fine di non limitare l'attività di controllo al momento iniziale della istruttoria avviata a seguito della comunicazione di parte, non possono esimersi dall'esercitare , nel tempo ,le opportune e necessarie verifiche sulla permanenza in capo ai titolari dei titoli in questione rilasciati, dei requisiti che ne avevano legittimato il rilascio.
- in data 23.09.2014 con nota prot.45682 l'ufficio competente, in ossequio all'art.19 c.3 d.lgs 59/10 e alla Circolare della Prefettura, ha richiesto la necessaria documentazione attestante la persistenza in capo al titolare,dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dell'esercizio dell'attività ; la detta nota ,benché regolarmente notificata, a mezzo pec, in pari data, non è stata riscontrata;
- Vista la comunicazione di avviso di avvio del procedimento,ai sensi artt.7-8 L.241/90 e s.m.i prot. n. 845 del 08.01.2015, notificata a mezzo racc.ta A/R in data 19.01.2015,preordinato alla sospensione dell'attività, emesso per il mancato invio della documentazione richiesta con nota n. 45682/14 ,a cui non sono seguite controdeduzioni;
- Considerato che ,a tutt'oggi,nessun riscontro in merito alle note nn. 45682/14 e 845/15 è pervenuto;
- Visto la Legge n. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs.n.59/10;
- Visto art. 71 d. lgs 59/10
- Visto art.19 comma 3 d.lgs n.59/10
- Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, alla Sig.ra Saccani Elisa in premessa meglio generalizzata, la sospensione dell'attività di Ristorante esercitata alla via Lago Patria n.206 C/D, non avendo la ditta conprovato la sussistenza in capo al titolare dei requisiti che hanno legittimato il rilascio della autorizzazione amministrativa n. 749/2008 per l'esercizio dell' attività.

Si avverte che il presente provvedimento si intende tacitamente revocato ,qualora l'interessato si conformerà a quanto richiesto.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi art. 650 del Codice Penale .

Si informa che, contro il presente provvedimento ,può essere presentato ricorso:


-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti Odall'art. 2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034.

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica ,nei termini e nei modi previsti dall'art. 8e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Notificare il presente atto: alla sig.ra Saccani Elisa e ad avvenuta notifica,trasmettere il presente provvedimento - al Comando di Polizia Municipale (affarigenerali@pec.comune.giugliano.na.it) - al Comando C.C. di Varcaturò (stna311227@carabinieri.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), Commissariato Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it) per quanto di specifica competenza

Dalla Residenza Municipale ^{03 LUG 2015}

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli
Settore Assetto del Territorio
Servizio Pubblici Esercizi - Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura
Tel.- FAX 081/8956339 - Tel.081/8956328 -8956340

Ordinanza Dirigenziale n. 26 del

10 3 LUG 2015

- Sospensione Attività di Bar

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 06.07.06 è stata rilasciata l'Autorizzazione amm.va n. 644, relativa all'esercizio della attività di Bar alla via F.lli Maristi n.34/36- ang. Togliatti n. 1, intestata alla soc. "D.M.& C. s.a.s. di Mariano Luigi", s.acc. rio Mariano Luigi nato a Giugliano il 22.06.1965, ivi residente alla via San Sebastiano,3 interno 3;
- Ai sensi art. 19 comma 3 d.lgs 59/2010 le Autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie;
- La circolare della Prefettura Napoli n. 66361/12, facendo riferimento a determinate competenze rimesse ai Comuni ai sensi ex art. 19 DPR 616/77, evidenzia anche che gli Stessi, in virtù di tali attribuzioni, anche al fine di non limitare l'attività di controllo al momento iniziale della istruttoria avviata a seguito della comunicazione di parte, non possono esimersi dall'esercitare, nel tempo, le opportune e necessarie verifiche sulla permanenza in capo ai titolari dei titoli in questione rilasciati, dei requisiti che ne avevano legittimato il rilascio.
- In data 15.04.2014 con nota prot.19482 l'ufficio competente, in ossequio all'art. 19 d.lgs 59/10 e alla Circolare della Prefettura, ha richiesto la necessaria documentazione attestante la persistenza sia in capo al socio acc.rio (Mariano Luigi) che al delegato (De Rosa Gennaro), dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dell'esercizio dell'attività; la detta nota, benché regolarmente notificata in data 28.04.2014, a mezzo racc.ta a/r, non è stata riscontrata;
- Visto l'avviso di avvio del procedimento, n. 3400 del 22.01.2015, ai sensi artt.7-8 L.241/90 e s.m.i, notificato in data 26.01.2015, preordinato alla sospensione dell'attività, emesso per il mancato invio della documentazione richiesta con nota n. 19482/14 ed attestante la sussistenza in capo al titolare e al delegato dei requisiti per l'esercizio della attività, a cui non sono seguite controdeduzioni;
- Considerato che, a tutt'oggi, nessun riscontro in merito alle note nn. 19482/14 e 3400/2015 è pervenuto;
- Visto la Legge n. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs.n.59/10;
- Visto art. 71 d. lgs 59/10
- Visto art.19 comma 3 d. lgs n.59/10
- Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, al Sig. Mariano Luigi, nella qualità, in premessa meglio generalizzata, la sospensione dell'attività di Bar esercitata alla via F.lli Maristi n.34/36 -ang.Via Togliatti n.1, non avendo la ditta comprovato la sussistenza in capo al titolare e al delegato, dei requisiti che hanno legittimato il rilascio della autorizzazione amministrativa n. 644/2006.

Si avverte che il presente provvedimento si intende tacitamente revocato, qualora l'interessato si conformerà a quanto richiesto.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi art. 650 del Codice Penale.

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034.

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Notificare il presente atto: al sig. Mariano Luigi e ad avvenuta notifica, trasmettere il presente provvedimento - al Comando di Polizia Municipale (poliziatributaria@pec.comune.giugliano.na.it) - al Comando C.C. (stna311221@carabinieri.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), Commissariato Polizia di Stato comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it, per quanto di specifica competenza

Dalla Residenza Municipale li

10 3 LUG 2015

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo

Paola Valvo

COMUNE DI GIUGLIANO
RELA DI NOTIFICA

L'anno 2013 il giorno 15

del mese di Settembre in Giugliano,

Ho notificato il presente al Sig. Maria Lucia Socio

acc. no. 2013/15 mediante

consegna nelle mani di F. Felice

M. Lucia Socio

IL MESSO

X ante

*Quirica
Cora Finita
V. S. S. S.*

Maria Lucia Socio





Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi-Lidi Balneari -Artigianato e Agricoltura

Referente Back Office Suap

Comune di Giugliano in C. (NA) _____

Protocollo: **0033088 U**

Data: 07/07/2015

Classificazione: 09.04

Alla sig.ra Giacobbe Teresa

ing.dibonito@pec.it

Al Comando Vigili

per il tramite del Front Office Suap

Oggetto: Dichiarazione decadenza SCIA prot SUAP n. 980 del 04.05.2015 per subingresso per cessione di ramo d'azienda nell'attività di Ristorante alla via Domitiana Km 48 -Divieto di prosecuzione attività

Premesso che:

- in data 04.05.2015 prot SUAP n. 980 la sig.ra Giacobbe Teresa nata a Napoli il 23.09.85 ,residente in Giugliano alla via Domitiana ,119/26 , ha segnalato con SCIA n 980 del 04.05.2015 il subingresso per cessione di ramo d'azienda nell'attività di Ristorazione , esercitata in locali siti in Giugliano alla via Domitiana, 48;
 - l'ufficio istruttore di back office commercio avendo riscontrato, per quanto di competenza , carenze di natura sostanziale (1-disponibilità dell'immobile-2-l'atto di cessione di ramo di azienda sprovvisto del timbro di registrazione), in data 12.05.2015 con nota prot. n. 440 , ha richiesto all'interessato di conformare la detta attività segnalata, avviata e condotta in difetto dei requisiti e presupposti di legge, entro il termine di 30 giorni, così come previsto dall'art. 19 c. 3 l. 241/90 e s.m.i.;
 - con successiva nota n. 523 del 17.06.15 l'ufficio ha concesso ulteriori 5 gg ,al fine di chiarire le discordanze rilevate in merito alla documentazione prodotta a conformazione SCIA,quivi riportate 1)il contratto di comodato d'uso privo della data di sottoscrizione e del timbro di registrazione 2) carenza del titolo in virtù del quale la sig.ra Cavalieri Agata risulta comodante;
 - considerato che ,ad oggi , pur avendo l'ing. Di Bonito, in qualità di incaricato , dichiarato che " *la comodante sig.ra Cavalieri mi ha riferito di essere proprietaria del bene concesso in comodato*", nessun titolo comprovante la disponibilità dell'immobile è stato trasmesso e né ,tanto meno, è pervenuta alcuna dichiarazione ,resa ai sensi di legge, da parte della sig.ra Cavaliere,in qualità di proprietaria, in merito alla disponibilità dell'immobile;
 - Visto la L. 287/91 così come modificata ed integrata dal Dlgs n. 59/2010;
 - Visto l'art. 19 l. 241 90e s.m.i. ;
 - Visto l'art. 107 del d.lgs 267/2000;
- Tanto premesso e ritenuto dover procedere

DICHIARA

per i motivi espressi in narrativa , il decadimento della SCIA n. 980 del 04.05.2015 ,in premessa meglio specificata e per l'effetto,

ORDINA

il divieto di prosecuzione attività avviata con SCIA prot. SUAP n. 980 del 04.05.2015, con rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalla stessa.

Si da atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

L'inottemperanza al seguente provvedimento costituisce reato punito con le modalità previste per legge).

Si avverte che, contro il presente provvedimento ,può essere presentato ricorso:

1)al T.A.R. nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.71 n. 1034;

2)al presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24.11.71 n. 1199.

Si trasmette al Comando di P.M. ,per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello

il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi – Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura

Tel.- fax 081/8956339 –Tel.081/8956328 -8956340

Ordinanza Dirigenziale n. **25** del **3 LUG 2015** Sospensione Attività di Ristorazione e Bar

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 27.10.08 sono state rilasciate le Autorizzazioni Amm. ve n.773 e 774 per l' esercizio delle attività di Bar e Ristorante alla via Domitiana Km. 48,00, intestate alla soc. "Di Francia S.r.l.- amm.re unico: Di Francia Giuseppina nata a Napoli il 12.08.1985 e residente in Giugliano alla Via Madonna del Pantano n.146 int.7;
- ai sensi art. 19 comma 3 d.lgs 59/2010 le Autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione , anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie;
- la circolare della Prefettura Napoli n. 66361/12, facendo riferimento a determinate competenze rimesse ai Comuni ai sensi ex art. 19 DPR 616/77, evidenzia anche che gli stessi , in virtù di tali attribuzioni ,anche al fine di non limitare l'attività di controllo al momento iniziale della istruttoria avviata a seguito della comunicazione di parte, non possono esimersi dall'esercitare , nel tempo ,le opportune e necessarie verifiche sulla permanenza in capo ai titolari dei titoli in questione rilasciati, dei requisiti che ne avevano legittimato il rilascio.
- in data 14.04.2014 con nota prot. 19224 l'ufficio competente, in ossequio all'art. 19 d.lgs 59/10 e alla Circolare della Prefettura, ha richiesto la necessaria documentazione attestante la persistenza in capo all'amministratore dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dell'esercizio delle attività e che la stessa, nonostante sia stata regolarmente notificata, a mezzo racc.ta A/R, in data 22.04.2014, non è stata riscontrata;
- per tale motivo, in data 08.01.2015 con nota 832 ,notificata a mezzo racc.ta A/R in data 14.01.2015, a cui non sono seguite controdeduzioni, è stato comunicato alla sig.ra Di Francia Giuseppina, nella qualità, l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi artt.7-8 L.241/90 e s.m.i, preordinato alla sospensione delle attività ;
- Visto la Legge n. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs.n.59/10;
- Visto art. 71 d. lgs 59/10
- Visto art.19 comma 3 d.lgs n.59/10
- Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, alla Sig.ra Di Francia Giuseppina, nella qualità, in premessa meglio generalizzata, la sospensione delle attività di Bar e Ristorante esercitate alla via Domitiana Km 48,00 , non avendo la ditta provveduto a trasmettere la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.

Si avverte che tale provvedimento, si riterrà automaticamente revocato, qualora l' interessato si conformerà, a quanto richiesto.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi art. 650 del Codice Penale .

Si informa che, contro il presente provvedimento ,può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034.

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica ,nei termini e nei modi previsti dall'art. 8e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Notificare il presente atto: alla sig.ra Di Francia Giuseppina e ad avvenuta notifica,trasmettere il presente provvedimento - al Comando di Polizia Municipale (poliziatributaria@pec.comune.giugliano.na.it) - al Comando C.C. di Varcaturato(stna311227@carabinieri.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), Commissariato Polizia di Stato comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it ,per quanto di specifica competenza

Dalla Residenza Municipale **3 LUG 2015**

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli
Settore Assetto del Territorio
Servizio Pubblici Esercizi – Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura
Tel.- FAX 081/8956339 – Tel.081/8956328 -8956340

Ordinanza Dirigenziale n. **26** del **3 LUG 2015** - Sospensione Attività di Ristorante

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 17.09.08 è stata rilasciata l' Autorizzazione amm.va n.761,relativa all'esercizio della attività di Ristorante alla via Marchesella n. 224 -226, intestata alla soc. "La Locanda di Balanzone S.a.s. di Esposito Loredana & C.", s.acc. rio Esposito Loredana nata a Napoli il 22.08.1972, e residente a Giugliano NA alla via A. Giardini GB Futura n.15 ;
- Ai sensi art. 19 comma 3 d.lgs 59/2010 le Autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione , anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie;
- La circolare della Prefettura Napoli n. 66361/12 ,facendo riferimento a determinate competenze rimesse ai Comuni ai sensi ex art. 19 DPR 616/77, evidenzia anche che gli Stessi , in virtù di tali attribuzioni ,anche al fine di non limitare l'attività di controllo al momento iniziale della istruttoria avviata a seguito della comunicazione di parte, non possono esimersi dall'esercitare , nel tempo ,le opportune e necessarie verifiche sulla permanenza in capo ai titolari dei titoli rilasciati, dei requisiti che ne avevano legittimato il rilascio.
- In data 17.04.2014 con nota prot.20032 l'ufficio competente,in ossequio all'art. 19 d.lgs 59/10 e alla Circolare della Prefettura,ha richiesto la necessaria documentazione attestante la persistenza in capo al socio acc.rio Esposito Loredana,dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dell'esercizio dell'attività ,sollecitata con successiva nota n. 23889 del 12.05.2014 in quanto la documentazione prodotta è risultata non corretta (dichiarazione sostitutiva mancante della firma in calce-dichiarazione antimafia carente dei familiari conviventi così come richiesto dalla Prefettura);
- per tale motivo,in data 18.02.15 con nota n. 8117 è stato comunicato l'avviso di avvio del procedimento,ai sensi artt.7-8 L.241/90 e s.m.i., preordinato alla sospensione dell'attività;
- Considerato che la ditta esercente, nel riscontrare l'avviso di avvio del procedimento, ha inviato ulteriore documentazione, ritenuta ,comunque, non idonea in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione al punto 6 invece di indicare gli estremi della autorizzazione allo scarico rinnovato ,ha riportato gli estremi del parere sanitario, così come è stato comunicato alla ditta sia con nota 11600 del 09.03.2015 che telefonicamente,ma senza aver avuto,a tutt'oggi ,riscontro in merito;
- Visto la Legge n. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs.n.59/10;
- Visto art. 71 d. lgs 59/10
- Visto art.19 comma 3 d. lgs n.59/10
- Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, alla Sig.ra Esposito Loredana nella qualità,in premessa meglio generalizzata, la sospensione dell'attività di Ristorazione esercitata alla via Marchesella n.224-226 , non avendo la ditta provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività,oggetto di aut.ne amm.va n.761/08

Si avverte che il presente provvedimento si intende tacitamente revocato, qualora l'interessato si conformerà a quanto richiesto.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi art. 650 del Codice Penale.

Si informa che, contro il presente provvedimento ,può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034.

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica ,nei termini e nei modi previsti dall'art. 8e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Notificare il presente atto: alla sig.ra Esposito Loredana e ad avvenuta notifica,trasmettere il presente provvedimento - al Comando di Polizia Municipale (poliziatributaria@pec.comune.giugliano.na.it) - al Comando C.C.(stna311221@carabinieri.it) - Guardia di Finanza (na176_protocollo@gdf.it), Commissariato Polizia di Stato comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it ,per quanto di specifica competenza

Dalla Residenza Municipale **11** **3 LUG 2015**

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa *Rosanna* Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Vaivo
Paola Vaivo



Città di Giugliano in Campania
c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli
Settore Assetto del Territorio
Servizio Pubblici Esercizi - Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura
Tel.- fax 081/8956339 - Tel.081/8956328 -8956340

Ordinanza Dirigenziale n. **27** del **22 LUG 2015**
- Sospensione Attività di Bar

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 31.05.2000 è stata rilasciata l'Autorizzazione amm. va n.480 per l' esercizio dell' attività di Bar alla via Aviere Mario Pirozzi n.27, intestate alla soc. "Caffetteria Rosa s.n.c. & C. di Poziello Vincenzo nato a Giugliano il 02.03.1962 ed ivi residente alla via A. Gabelli n.15;
- ai sensi art. 19 comma 3 d.lgs 59/2010 le Autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione , anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie;
- la circolare della Prefettura Napoli n. 66361/12 ,facendo riferimento a determinate competenze rimesse ai Comuni ai sensi ex art. 19 DPR 616/77, evidenzia anche che gli stessi , in virtù di tali attribuzioni ,anche al fine di non limitare l'attività di controllo al momento iniziale della istruttoria avviata a seguito della comunicazione di parte, non possono esimersi dall'esercitare , nel tempo ,le opportune e necessarie verifiche sulla permanenza in capo ai titolari dei titoli in questione rilasciati, dei requisiti che ne avevano legittimato il rilascio.
- in data 10.04.2014 con nota prot.18383 l'ufficio competente, in ossequio all'art.19 d.lgs 59/10 e alla Circolare della Prefettura, ha richiesto la necessaria documentazione attestante la persistenza in capo all'amministratore dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dell'esercizio delle attività e che la stessa, nonostante sia stata regolarmente notificata, a mezzo raccomandata A/R in data 16.04.2014, non è stata riscontrata;
- per tale motivo, in data 18.02.2015 con nota 8109 è stato comunicato al sig. Poziello Vincenzo, nella qualità, l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi artt.7-8 L.241/90 e s.m.i, preordinato alla sospensione dell' attività, in quanto a causa del mancato riscontro della nota n. 18383/2014 , è venuta meno la certezza in capo al prestatore della sussistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell' autorizzazione amministrativa ;
- la nota n. 8109/2015 , trasmessa a mezzo racc.ta a/r , ritornata al mittente con l'annotazione " non curato ritiro" è stata rimessa ,per la notifica, ai messi comunali , che hanno provveduto a notificarla in data 16.04.2015 ; in riscontro alla detta nota non sono seguite controdeduzioni in merito ;
- Considerato che le note nn.18383/14 e 8109/2015, ad oggi, non sono state riscontrate;
- Visto la Legge n. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs.n.59/10;
- Visto art. 71 d. lgs 59/10
- Visto art.19 comma 3 d.lgs n.59/10
- Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, al Sig. Poziello Vincenzo, nella qualità, in premessa meglio generalizzato, la sospensione delle attività di Bar esercitata alla via Aviere Mario Pirozzi n.27 , non avendo la ditta provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.

Si avverte che tale provvedimento, si riterrà automaticamente revocato, qualora l' interessato si conformerà, a quanto richiesto.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi art. 650 ;

Si informa che, contro il presente provvedimento ,può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034.

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica ,nei termini e nei modi previsti dall'art. 8e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Notificare il presente atto: al sig. Poziello Vincenzo e ad avvenuta notifica, trasmettere il presente provvedimento - al Comando di Polizia Municipale (poliziatributaria@pec.comune.giugliano.na.it) - al Comando C.C. di Varcaturò (stna311221@carabinieri.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), Commissariato Polizia di Stato comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it, per quanto di specifica competenza

Dalla Residenza Municipale, **22 LUG 2015**

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo

COMUNE DI GIUGLIANO
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015, il giorno 03

del mese di Settembre in Giugliano,

Ho notificato il presente al Sig. ROBERTO

VINCENZO mediante

consegna nelle mani di LOLLIE
CRISTINA FRAMA

IL MESSO



X
QUALIFICAZIONE
PER LOGLIE
PER LA CATEGORIA COMUNALE

Comune di Giugliano




Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi - Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura

Tel.- fax 081/8956339 - Tel.081/8956328 -8956340



Ordinanza Dirigenziale n. ²⁹ del

22 LUG 2015

- Sospensione Attività di Ristorazione e Bar

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 09.11.1994 sono state rilasciate le Autorizzazioni amm. ve n.371 e 372 per l'esercizio delle attività di Ristorante e Bar alla via Domitiana Km 43,300 n.6, intestate alla sig.ra Riccio Emilia nata a Giugliano il 04.05.1930 ed ivi residente alla Via Domitiana n.6;
 - ai sensi art. 19 comma 3 d.lgs 59/2010 le Autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie;
 - la circolare della Prefettura Napoli n. 66361/12, facendo riferimento a determinate competenze rimesse ai Comuni ai sensi ex art. 19 DPR 616/77, evidenzia anche che gli stessi, in virtù di tali attribuzioni, anche al fine di non limitare l'attività di controllo al momento iniziale della istruttoria avviata a seguito della comunicazione di parte, non possono esimersi dall'esercitare, nel tempo, le opportune e necessarie verifiche sulla permanenza in capo ai titolari dei titoli in questione rilasciati, dei requisiti che ne avevano legittimato il rilascio.
 - in data 11.04.2014 con nota prot.18688 l'ufficio competente, in ossequio all'art.19 d.lgs 59/10 e alla Circolare della Prefettura, ha richiesto la necessaria documentazione attestante la persistenza in capo all'amministratore dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dell'esercizio delle attività e che la stessa, nonostante sia stata regolarmente notificata, a mezzo raccomandata A/R, in data 16.04.2014, non è stata riscontrata;
 - per tale motivo, in data 18.02.2015 con nota n. 8102 è stato comunicato alla sig.ra Riccio Emilia, nella qualità, l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi artt.7-8 L.241/90 e s.m.i, preordinato alla sospensione delle attività, in quanto, la richiamata ditta, non inviando la documentazione di cui alla nota n. 18688/2014, ha determinato il venir meno della certezza in capo al prestatore della sussistenza dei requisiti che hanno legittimato il rilascio delle autorizzazioni de quibus;
 - alla nota n.8102 del 18.02.2015, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 23.02.2015 non sono seguite controdeduzioni;
 - Considerato che le note nn.18688/2014 e 8102/2015, ad oggi, non sono state riscontrate;
- Visto la Legge n. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs.n.59/10;
Visto art. 71 d. lgs 59/10
Visto art.19 comma 3 d.lgs n.59/10
Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, alla Sig.ra Riccio Emilia, nella qualità, in premessa meglio generalizzata, la sospensione delle attività di Ristorante e Bar esercitate alla via Domitiana Km43,300 n.6, non avendo la ditta provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno legittimato il rilascio della autorizzazioni amministrative.

Si avverte che tale provvedimento, si riterrà automaticamente revocato, qualora l'interessato si conformerà, a quanto richiesto.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi art. 650 del Codice Penale.

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034.

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Notificare il presente atto: alla sig.ra Riccio Emilia e ad avvenuta notifica, trasmettere il presente provvedimento - al Comando di Polizia Municipale (poliziatributaria@pec.comune.giugliano.na.it) - al Comando C.C. di Varcaturò (stria311227@carabinieri.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), Commissariato Polizia di Stato comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it, per quanto di specifica competenza

Dalla Residenza Municipale

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo

15/09/2015


COMUNE DI GIUGLIANO
RELATA DI NOTIFICA

L'anno del mese di
No notificato il presidente di S. a.
consiglieri della città di
IL MESSO

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
RELATA DI NOTIFICA

In data 14 SET 2015 ho notificato al/alla
Sig. Ricco Emilia il
presente atto mediante deposito presso la Casa Comunale
dandone notizia all'interessato tramite invio di
raccomandata A.R. ai sensi dell'articolo 140 C.P.C.

Il Messo Comunale



COMUNE DI GIUGLIANO
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015 il giorno 04
del mese di GIUGNO in Giugliano,
Ho notificato il presente al Sig. ARCA
Giuseppe mediante
consegna nelle mani di Arca

IL MESSO



Arca
Arca





Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi - Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura

Tel.- fax 081/8956339 - Tel.081/8956328 -8956340

Ordinanza Dirigenziale n. **28** del

22 LUG 2015

- Sospensione Attività di Bar

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- è stata rilasciata l'Autorizzazione amm. va n.293/90 e Mod.VZ del 10.04.2000 di trasferimento dell'attività di Bar alla via Prolungamento Pigna n.15 ,intestate alla soc. "Caffetteria Meeting s.a.s. di Maisto Maria Antonietta" - s.acc: Maisto Maria Antonietta nata a Mugnano di Napoli il 16.07.1974 e residente a Parete alla via V. Emanuele n. 284;
- ai sensi art. 19 comma 3 d.lgs 59/2010 le Autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione , anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie;
- la circolare della Prefettura Napoli n. 66361/12 ,facendo riferimento a determinate competenze rimesse ai Comuni ai sensi ex art. 19 DPR 616/77, evidenzia anche che gli stessi , in virtù di tali attribuzioni ,anche al fine di non limitare l'attività di controllo al momento iniziale della istruttoria avviata a seguito della comunicazione di parte, non possono esimersi dall'esercitare , nel tempo ,le opportune e necessarie verifiche sulla permanenza in capo agli intestatari dei titoli rilasciati, dei requisiti che ne avevano legittimato il rilascio.
- in data 15.04.2014 con nota prot.19479 l'ufficio competente, in ossequio all'art.19 d.lgs 59/10 e alla Circolare della Prefettura, ha richiesto la necessaria documentazione attestante la persistenza in capo alla sig.ra Maisto M. Antonietta ,nella qualità, dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dell'esercizio dell'attività e che la stessa, nonostante sia stata regolarmente notificata, a mezzo pec, in data 16.04.2014, non è stata riscontrata;
- per tale motivo, in data 18.02.2015 con nota n.8104 è stato comunicato alla sig.ra Maisto Maria Antonietta,nella qualità, l'avviso di avvio del procedimento,ai sensi artt.7-8 L.241/90 e s.m.i, preordinato alla sospensione della attività, per il venir meno della certezza in capo al prestatore della sussistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
- alla nota n. 8104/2015, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 06.03.2015, non sono seguite controdeduzioni;
- Considerato che le note nn.19479/14 e 8104/2015, ad oggi, non sono state riscontrate;
- Visto la Legge n. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs.n.59/10;
- Visto art. 71 d. lgs 59/10
- Visto art.19 comma 3 d.lgs n.59/10
- Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, alla Sig.ra. Maisto Maria Antonietta, nella qualità,in premessa meglio generalizzata, la sospensione dell' attività di Bar esercitata alla via Prolungamento Pigna n.15 , non avendo la ditta provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

Si avverte che tale provvedimento, si riterrà automaticamente revocato, qualora l' interessato si conformerà, a quanto richiesto.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi art. 650 del Codice Penale e i provvedimenti che si rendessero necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del TULPS.

Si informa che, contro il presente provvedimento ,può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034.

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica ,nei termini e nei modi previsti dall'art. 8e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Notificare il presente atto: alla sig.ra Maisto Maria Antonietta e ad avvenuta notifica,trasmettere il presente provvedimento - al Comando di Polizia Municipale (poliziatributaria@pec.comune.giugliano.na.it) - al Comando C.C. di Varcaturò (stna311221@carabinieri.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), Commissariato Polizia di Stato comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it ,per quanto di specifica competenza

Dalla Residenza Municipale,

22 LUG 2015

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli
Settore Assetto del Territorio
Servizio Pubblici Esercizi – Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura
Tel.- FAX 081/8956339 –Tel.081/8956328 -8956340

Ordinanza Dirigenziale n. 30 del 22 LUG 2015
- Sospensione Attività di Bar

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 24.07.07 è stata rilasciata l' Autorizzazione amm.va n. 708 , relativa all'esercizio della attività di Bar alla via A.Palumbo n.126/128, intestata alla sig.ra Liccardo Anna nata a Giugliano il 08.03.1967, ed ivi residente alla via A. Palumbo n.71;
- Ai sensi art. 19 comma 3 d.lgs 59/2010 le Autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione , anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie;
- La circolare della Prefettura Napoli n. 66361/12 ,facendo riferimento a determinate competenze rimesse ai Comuni ai sensi ex art. 19 DPR 616/77, evidenzia anche che gli stessi , in virtù di tali attribuzioni ,anche al fine di non limitare l'attività di controllo al momento iniziale della istruttoria avviata a seguito della comunicazione di parte, non possono esimersi dall'esercitare , nel tempo ,le opportune e necessarie verifiche sulla permanenza in capo agli intestatari dei titoli rilasciati, dei requisiti che ne avevano legittimato il rilascio.
- In data 14.04.2014 con nota prot.19235 l'ufficio competente,in ossequio all'art. 19 d.lgs 59/10 e alla Circolare della Prefettura,ha richiesto la necessaria documentazione attestante la persistenza in capo al titolare,dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dell'esercizio dell'attività ; la detta nota , benché regolarmente notificata in data 23.04.2014, a mezzo racc.ta a/r, non è stata riscontrata ;
- Visto l'avviso di avvio del procedimento, n. 3397 del 22.01.2015,ai sensi artt.7-8 L.241/90 e s.m.i, notificato in data 26.01.2015,preordinato alla sospensione dell'attività, in quanto il mancato invio della documentazione di cui alla nota n. 19235/14,ha determinato il venir meno della certezza in capo al prestatore della sussistenza dei requisiti che hanno legittimato il rilascio della autorizzazione amministrativa; allo stesso non sono seguite controdeduzioni;
- Considerato che ,a tutt'oggi, le note nn. 19235/14 e 3397/2015 non sono state riscontrata;
- Visto la Legge n. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs.n.59/10;
- Visto art. 71 d. lgs 59/10
- Visto art.19 comma 3 d. lgs n.59/10
- Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, alla sig.ra Liccardo Anna,in premessa meglio generalizzata, la sospensione dell'attività di Bar esercitata alla via A.Palumbo n.126/128, non avendo la ditta comprovato la persistenza in capo al titolare dei requisiti che hanno legittimato il rilascio della autorizzazione amministrativa n. 708/2007.

Si avverte che il presente provvedimento si intende tacitamente revocato, qualora l' interessato si conformerà a quanto richiesto.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi art. 650 del Codice Penale.

Si informa che, contro il presente provvedimento ,può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034.

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica ,nei termini e nei modi previsti dall'art. 8e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.


Notificare il presente atto: alla sig.ra Liccardo Anna e ad avvenuta notifica,trasmettere il presente provvedimento - al Comando di Polizia Municipale (poliziatributaria@pec.comune.giugliano.na.it) - al Comando C.C.(stna311221@carabinieri.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), Commissariato Polizia di Stato comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it ,per quanto di specifica competenza

Dalla Residenza Municipale li 22 LUG 2015

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rossana Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Ordinanza Dirigenziale n. **31** del **22 LUG 2015**
- Sospensione Attività di Bar

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 27.10.08 è stata rilasciata l'Autorizzazione Amm. va n.772 per l' esercizio dell'attività di Bar alla via Domitiana Km. 48,00 (mappale 1758 fg. 83/D), intestata alla soc. "C.T.E. S.r.l" - amm.re unico: Di Francia Agostina nata a Napoli il 01.02.1987 e residente in Giugliano alla Via Madonna del Pantano n.146 int.4;
- ai sensi art. 19 comma 3 d.lgs 59/2010 le Autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione , anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie;
- la circolare della Prefettura Napoli n. 66361/12, facendo riferimento a determinate competenze rimesse ai Comuni ai sensi ex art. 19 DPR 616/77, evidenzia anche che gli stessi , in virtù di tali attribuzioni ,anche al fine di non limitare l'attività di controllo al momento iniziale della istruttoria avviata a seguito della comunicazione di parte, non possono esimersi dall'esercitare , nel tempo ,le opportune e necessarie verifiche sulla permanenza in capo ai titolari dei titoli in questione , dei requisiti che ne avevano legittimato il rilascio.
- in data 14.04.2014 con nota prot. 19228 l'ufficio competente, in ossequio all'art. 19 d.lgs 59/10 e alla Circolare della Prefettura, ha richiesto la necessaria documentazione attestante la persistenza in capo al legale rappresentante, dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dell'esercizio dell'attività e che la stessa, poiché inviata a mezzo racc.ta A/R è ritornata al mittente con l'annotazione "compiuta giacenza", è stata rimessa al Comando di Polizia Municipale che, benché abbiano provveduto a restituirla notificata in data 11.06.2014, ad oggi, non è stata riscontrata;
- per tale motivo, in data 22.06.2015 con nota 30486 ,notificata a mezzo racc.ta A/R in data 29.06.2015, a cui non sono seguite controdeduzioni, è stato comunicato alla sig.ra Di Francia Agostina, nella qualità, l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi artt.7-8 L.241/90 e s.m.i, preordinato alla sospensione dell'attività , in quanto la richiamata ditta ,non inviando la documentazione di cui alla nota n. 19228/14, ha determinato il venir meno della certezza della sussistenza in capo al prestatore dei requisiti che hanno legittimato il rilascio del titolo per l'esercizio dell'attività;
- Considerato che le note nn. 19228/14 e 30486/15, ad oggi ,non sono state riscontrate;
- Visto la Legge n. 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs.n.59/10;
- Visto art. 71 d. lgs 59/10
- Visto art.19 comma 3 d.lgs n.59/10
- Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, alla Sig.ra Di Francia Agostina ,nella qualità,in premessa meglio generalizzata, la sospensione delle attività di Bar esercitata alla via Domitiana Km 48,00 (mappale 1758 fg. 83/D), non avendo la ditta provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno legittimato il rilascio della autorizzazione amministrativa.

Si avverte che tale provvedimento, si riterrà automaticamente revocato, qualora l' interessato si conformerà, a quanto richiesto.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi art. 650 del Codice Penale .

Si informa che, contro il presente provvedimento ,può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034.

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica ,nei termini e nei modi previsti dall'art. 8e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Notificare il presente atto: alla sig.ra Di Francia Agostina e ad avvenuta notifica,trasmettere il presente provvedimento - al Comando di Polizia Municipale (poliziatributaria@pec.comune.giugliano.na.it) - al Comando C.C. di Varcaturò (stna311227@carabinieri.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), Commissariato Polizia di Stato comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it ,per quanto di specifica competenza

Dalla Residenza Municipale **22 LUG 2015**

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Pozziello



Il Dirigente
Arch. Paola Vafvo
Paola Vafvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi- Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura

Tel.-Fax 081-8956339 - Tel.081-8956328 - 8956340

Comune di Giugliano in C. (NA)

ORDINANZA N° 37 Del 9 SET 2015

Protocollo: 0043890 U

Data: 14/09/2015

Classificazione: 09.04

IL DIRIGENTE

Visti i verbali di accertamento nn. 28-29/PC/2015 del 08.05.2015, quivi richiamati, redatti dal Comando Polizia Municipale, trasmessi in pari data con nota n. 1023 /PC/2015, e successiva nota di precisazione n. 1215 del 01.06.2015, a carico del sig. Conforti Antonio nato a Napoli il 04.05.1965 residente in Melito alla via S.Vito n. 29, per aver lo stesso intrapreso abusivamente in Giugliano alla via Corso campano 629 l'attività di somministrazione alimenti e bevande (pizzeria), in difetto di Autorizzazione amministrativa oggi Scia ai sensi art.19 L.241/90 e s.m.i., in violazione all'art. 64 d. lgs 59/2010 sanzionata ai sensi dell'art. 9 dello stesso articolo, ed in assenza di Registrazione sanitaria ai sensi del Regolamento CE n.852/04, sanzionata ai sensi art.6 c.3 d lgs.193/07

Visto l'avviso di avvio del procedimento 28458 del 11.06.2015, ai sensi ex artt.7 e 8 L. 241/90 e s.m.i., per l'emissione dell'ordinanza di cessata attività, notificato a mezzo racc.ta A/R, ritornato al mittente in data 24.08.2015, con l'annotazione "compiuta giacenza-non curato ritiro, datato 21.07.2015;

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 ter comma 3, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come stabilito dall'art. 10 della legge 287/91;

Viso l'art.17 - ter del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;

Visto la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal D.lgs 59/2010;

Visto art. 64 d.lgs 59 /10 e s.m.i.;

Visto Regolamento CE 852/2004

Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig. Conforti Antonio, in premessa meglio generalizzato, la cessazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande (pizzeria) e contestuale chiusura dell'esercizio pubblico, nei locali siti in Giugliano alla via Corso Campano 629.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

La presente ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi della Legge n. 324 del 30.07.74.

Notificare il presente atto al sig. Conforti Antonio e ad avvenuta notifica, trasmettere lo stesso al Comandato di Polizia Municipale (affarigenerali.pm@pec.comune.giugliano.na.it- fax 081/3301648) - al Comando Carabinieri (stna311221@carabinieri.it) - Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), per quanto di competenza.

Il presente atto si intende tacitamente revocato, trascorso il termine di 60 giorni dall'eventuale presentazione della SCIA per l'esercizio della attività, non interdetta da provvedimenti inibitori da parte dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, il 10 9 SET 2015

Il Responsabile
Dott. R. Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi- Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura

Tel.-Fax 081-8956339 - Tel.081-8956328 - 8956340

ORDINANZA N° 38 DEL 09 SET 2015

IL DIRIGENTE

•Visti i verbali nn. 48-50/PC/2015 del 17.07.2015 redatti dal Comando Polizia Locale, trasmessi con nota n.1445/PC/15 del 21.07.2015, emessi a carico del sig. Aliberti Giovanni nato a Napoli il 07.09.1981 ed ivi residente alla via P.zza D'Annunzio n. 31 sc.A, presidente dell'associazione sportiva denominata "Club Aloa Calcio A 5", per aver lo stesso intrapreso l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella struttura sita alla via Madonna del Pantano n. 154, denominata Club Aloa, registrata come associazione sportiva ma di fatto aperta al pubblico, esercitata in violazione all'art. 64 c. 1 d.lgs 59/2010, in assenza di Autorizzazione amministrativa, oggi Scia, ai sensi art.19 L.241/90 e s.m.i., sanzionata ai sensi art.10 c.1 l. 287/91 sostituito dall'art.9 d.lgs 59/10 ed in assenza di Registrazione sanitaria ai sensi del Regolamento CE, sanzionata ai sensi art. 6 c.3 d.lgs 193/07;

•Visto l'avviso di avvio procedimento prot. n.37431 del 31.07.2015, ai sensi ex artt.7 e 8 L. 241/90 e s.m.i., notificato a mezzo racc.ta A/R in data 07.08.2015, a cui non sono seguite controdeduzioni;

•Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 ter comma 3, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come stabilito dall'art. 10 della legge 287/91;

•Visto l'art.17 - ter del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;

•Visto la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal D.lgs 59/2010;

•Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

•Visto il Regolamento CE n. 852/2004;

Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig Aliberti Giovanni, in premessa meglio generalizzati, la cessazione dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande e chiusura dell'esercizio, esercitata all'interno della struttura registrata come associazione sportiva "Club Aloa", ma di fatto aperta al pubblico, sita alla via Madonna del Pantano 154.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

La presente ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi della Legge n. 324 del 30.07.74.


Notificare il presente atto al sig. Aliberti Giovanni e, ad avvenuta notifica, trasmettere il provvedimento

a: Comando di Polizia Municipale. (affarigenerali.pm@pec.comune.giugliano.na.it- fax 081/3301648)


al Comando Carabinieri (stna311221@carabinieri.it) - Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it) - Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), per quanto di specifica competenza

Dalla Résidenza Municipale, li 09 SET 2015

Il Responsabile
Dott. R. Poziello



Il Dirigente
Arch Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi-Lidi Balneari -Artigianato e Agricoltura
Referente Back Office Suap

Comune di Giugliano in C. (NA)

Protocollo: 0043810 U

Data: 14/09/2015

Classificazione: 09.04

Al sig. Pennacchio Salvatore
Ass. Sportiva Green Club
gennaro.napolano@ordingna.it
Al Comando Vigili
affarigenerali.pm@pcc.comune.giugliano.na.it
per il tramite del Front Office Suap

Oggetto: Dichiarazione decadenza SCIA prot SUAP n. 1348 del 06.07.2015 relativa all'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande a favore degli associati della Ass.ne sportiva "Green Club"- sita alla via S.Nullo, 28 -Divieto di prosecuzione attività

Premesso che:

- in data 06.07.2015 prot SUAP n. 1348 il sig. Pennacchio Salvatore nato a Giugliano il 12.05.1955, residente in Giugliano al Vico Virgilio, 6, C.F. n. 07882851210, ha segnalato a questo ENTE con SCIA n. 1348 del 06.07.2015 l'avvio della attività di somministrazione alimenti e bevande a favore degli associati della Ass.ne sportiva "Green Club"- esercitata in locali siti in Giugliano alla via Vic/le Cesa di Parete trav. di via Casacelle- loc. Palmentiello;
- l'ufficio istruttore di back office commercio ha accertato, per quanto di specifica competenza, la carenza dei seguenti requisiti e presupposti di legge:
 - 1) Certificato di affiliazione da parte dell'Ente affiliante in quanto la semplice richiesta di affiliazione non è sufficiente;
 - 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia relativa ai familiari conviventi, compilata a cura dei soci fondatori dell'associazione, così come richiesto dagli uffici della Prefettura;
- Per tale motivo, in data 22.07.2015 con nota prot. n. 35553, l'ufficio istruttore ha richiesto all'interessato, per il tramite del front-office Suap, di conformare la detta attività segnalata, avviata e condotta in difetto dei requisiti e presupposti di legge, entro il termine di 30 giorni, così come previsto dall'art. 19 c. 3 l. 241/90 e s.m.i., con l'avviso che in caso di mancata o parziale conformazione della SCIA in parola nel termine concesso, si sarebbe proceduti ad emettere provvedimento di divieto prosecuzione attività;
- In data 11.09.2015 l'ufficio SUAP ha inviato la documentazione trasmessa dalla ditta, a conformazione della SCIA;
- Rilevato che dalla lettura degli atti risulta che l'interessato ha conformato la propria attività **parzialmente** in quanto a tutt'oggi la pratica è ancora carente dei seguenti documenti:
 - 1) Certificato di affiliazione da parte dell'Ente riconosciuto a livello nazionale, che rappresenta il presupposto essenziale per poter effettuare la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati;
- Ritenuto, pertanto, non poter accogliere la richiesta di proroga termini di 15 gg, per la trasmissione del certificato di affiliazione in quanto, per i motivi di cui sopra, mancano i presupposti per l'accoglimento;
- Visto il DPR 235/2001
- Visto la L. 287/91 così come modificata ed integrata da Dlgs n. 59/2010;
- Visto l'art. 19 l. 241/90 e s.m.i.;
- Visto l'art. 107 del d.lgs 267/20000;

RITIENE

per i motivi espressi in narrativa, non accogliere la richiesta di proroga termini di 15 gg per decadenza SCIA e, nel contempo,

DICHIARA

il decadimento della SCIA n. 1348 del 06.07.2015, in premessa meglio specificata e per l'effetto,

ORDINA

il divieto di prosecuzione attività avviata con SCIA prot. SUAP n. 1348 del 06.07.2015, con rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalla stessa.


Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

1) al T.A.R. nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.71 n. 1034;

2) al presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24.11.71 n. 1199.

Trasmettere il presente atto al Comando di P.M., per l'esecuzione dello stesso.

Il responsabile del Servizio
Dott.ssa  Rosanna Poziello

il Dirigente
Arch. Paola Varvo





Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi- Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura

Tel.-Fax 081-8956339 - Tel.081-8956328 - 8956340

ORDINANZA N° 40 Del 08 OTT 2015

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento n.1475 del 25.08.2015, quivi richiamato, redatto dal Comando di Polizia Municipale- Servizio Polizia Commerciale trasmesso con nota n. 1668/PC/15 in pari data, emesso nei confronti del sig. Urzitella Pasquale nato a Napoli il 16.05.95 ed ivi residente alla Via Gran Paradiso,7, per aver riscontrato da parte dello stesso l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande-Bar, all'insegna "Gran Cafè Movi", alla via Vittorio Veneto 33, in violazione all'art. 64 D.lgs 59/2010 sanzionato ai sensi art. 9 dello stesso Decreto, intrapresa con Scia prot. 709/2015, dichiarata decaduta con provvedimento n. 31857 dell'01.07.2015;

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 ter comma 3, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come stabilito dall'art. 10 della legge 287/91 e s.m.i.;

Visto l'art.17 – ter del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;

Visto la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal D.lgs 59/2010;

Visto l'art. 64 commi 1 e 9 del d.lgs 59 /2010 e s.m.i.;

Vista la legge 241/90 e s.m.i.;

Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig. Urzitelli Pasquale, in premessa meglio generalizzata, la cessazione dell'attività di bar e contestuale chiusura dell'esercizio pubblico, sito in Giugliano alla via Vittorio Veneto,33 in quanto esercitata con SCIA n. 709/15 dichiarata decaduta con provvedimento n. 31857 dell'1/07/2015, in quanto non conformata.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971,n.1199.

Notificare il presente atto al sig. Urzitelli Pasquale e ad avvenuta notifica trasmettere lo stesso al ComandodiPoliziaMunicipale.(affarigenerali.pm@pec.comune.giugliano.na.it- fax 081/3301648)) - alla Stazione Carabinieri (stna311221@carabinieri.it) -al Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it) -alla Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it),per quanto di specifica competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 08 OTT 2015

Il Responsabile
Dott. R. Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Yako



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi- Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura

Tel.-Fax 081-8956339 - Tel.081-8956328 - 8956340

ORDINANZA N° 41 Del 16 OTT 2015

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento n.66/PC/15 del 22.09.2015, quivi richiamato, redatto dal Comando di Polizia Municipale- U.O. Polizia Commerciale, trasmesso con nota n. 1854/PC/15 in data 23.09.2015, emesso nei confronti della sig.ra Giacobbe Teresa nata a Napoli il 23.09.85, residente in Giugliano alla Via Domitiana n. 119/26, per esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande- Ristorazione, all'insegna "Il Padron del Mare", ubicato alla via Domitiana, 48, esercitata in violazione all'art. 64 D.lgs 59/2010 sanzionato ai sensi art. 9 dello stesso Decreto, intrapresa con Scia prot. 980/2015, dichiarata decaduta con provvedimento n. 33088 dell'07.07.2015;

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 ter comma 3, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come stabilito dall'art. 10 della legge 287/91 e s.m.i.;

Visto l'art.17 - ter del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;

Visto la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal D.lgs 59/2010;

Visto l'art. 64 commi 1 e 9 del d.lgs 59 /2010 e s.m.i.;

Vista la legge 241/90 e s.m.i.;

Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, alla sig.ra Giacobbe Teresa, in premessa meglio generalizzata, la cessazione dell'attività di Ristorazione e contestuale chiusura dell'esercizio pubblico, sito in Giugliano alla via Domitiana, 48, in quanto esercitata con SCIA n. 980/15, dichiarata decaduta con provvedimento n. 33088 dell'7/07/2015, in quanto non conformata.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971,n.1199.

Notificare il presente atto alla sig.ra Giacobbe Teresa (ing.dibonito@pec.it) e, ad avvenuta notifica trasmettere lo stesso al ComandodiPoliziaMunicipale.(affarigenerali.pm@pec.comune.giugliano.na.it-fax 081/3301648) - alla Stazione Carabinieri (stna311227@carabinieri.it) -al Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it) -alla Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it),per quanto di competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 16 OTT 2015

Il Responsabile
Dott. R. Poziello



Il Dirigente
Arch Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Settore Assetto del Territorio

Servizio Pubblici Esercizi- Lidi Balneari - Artigianato e Agricoltura

Tel.-Fax 081-8956339 - Tel.081-8956328 - 8956340

ORDINANZA N° 42 Del 16 OTT 2015

IL DIRIGENTE

Visti i verbali di accertamento Cat.P/2015-Amm.n.1405/15 del 09.02.2015, e successivo di rettifica parziale del precedente Cat.P.../2015-Amm n.1906 del 03.03.15, quivi richiamati, redatti dal Commissariato di P.S. di Giugliano - Villaricca, assunti al protocollo generale dell'Ente ai nn. 08971e 12324, rispettivamente in data 23.02.2015 e 12.03.2015, emessi nei confronti del sig. Carandente Saverio nato a Qualiano il 06.10.1968 e residente in Giugliano alla via Ripuarìa n. 31, per aver lo stesso intrapreso abusivamente in Giugliano alla via Ripuarìa n.21, l'attività di Ristorazione denominata "Las Brisolas", in difetto di Autorizzazione amministrativa oggi Scia ai sensi art.19 L.241/90 e s.m.i., in violazione all'art. 64 d.lgs 59/2010 (ex art.3 l. 287/91) ed in assenza di Registrazione sanitaria ai sensi del Regolamento CE n.852/04, sanzionata ai sensi art.6 c.3 d lgs.193/07;

Visto l'avviso di avvio del procedimento n. 13298 del 18.03.2015, ai sensi ex artt.7 e 8 L. 241/90 e s.m.i., per l'emissione dell'ordinanza di cessata attività, notificato a mezzo messi comunali in data 29.09.2015, a cui non sono seguite controdeduzioni.

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 ter comma 3, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come stabilito dall'art. 10 della legge 287/91;

Viso l'art.17 - ter del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;

Visto la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal D.lgs 59/2010;

Visto l'art. 64 d.lgs 59 /10 e s.m.i.;

Visto Regolamento CE 852/2004

Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig. Carandente Saverio, in premessa meglio generalizzata, la cessazione dell'attività di Ristorazione denominata "Las Brisolas" con contestuale chiusura dell'esercizio pubblico, nei locali siti in Giugliano alla via Ripuarìa n.21.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971,n.1199.


Notificare il presente atto al sig. Carandente Saverio residente in Giugliano alla Via Ripuarìa n.31 e ad avvenuta notifica trasmettere lo stesso al Comando di Polizia Municipale (affarigenerali.pm@pec.comune.giugliano.na.it- fax 081/3301648) - alla Stazione Carabinieri (stna311227@carabinieri.it)-al Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it) - alla Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it), per quanto di competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 16 OTT 2015

Il Responsabile
Dott. R. Poziello



Il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Ordinanza n. 43 del 30 OTT 2015

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento n.71/PC/15 del 07.10.2015, quivi richiamato, redatto dal Comando di Polizia Municipale, trasmesso con nota n.2005/PC/15 in data 08.10.2015, acquisito agli atti d'ufficio in data 21.10.2015, a carico del sig. Poziello Vincenzo nato a Giugliano il 02.03.1962 ed ivi residente con domicilio alla Via Gabelli n. 15, emesso per esercizio attività di bar alla via A.M.Pirozzi n. 27, risultato operativo nonostante la pendenza a suo carico di un provvedimento dirigenziale di sospensione attività n. 27 del 22.07.2015, dovuta alla mancata trasmissione della documentazione necessaria attestante la persistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno legittimato il rilascio della autorizzazione amministrativa n.480/2000 relativa all'esercizio della attività;

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 ter comma 3, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come stabilito dall'art. 10 della legge 287/91 e s.m.i.;

Visto l'art.17 - ter del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;

Visto la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal D.lgs 59/2010;

Visto l'art. 64 commi 9 del d.lgs 59 /2010 e s.m.i.;

Visto l'art.10 l.287/91 e s.m.i.;

Vista la legge 241/90 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del d.lgs 267/2000;

Ritenuto dover procedere;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig. Poziello Vincenzo, in premessa meglio generalizzata, la cessazione dell'attività di bar e chiusura dell'esercizio, ai sensi art. 10 l. 287/91 e s. m. i., sito in Giugliano alla via A.M.Pirozzi, in quanto esercitata in pendenza di un provvedimento di sospensione attività.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971,n.1199.

Notificare il presente atto al sig. Poziello Vincenzo e ad avvenuta notifica trasmettere lo stesso al ComandodiPoliziaMunicipale.(affarigenerali.pm@pec.comune.giugliano.na.it- fax 081/3301648)) - alla Stazione. Carabinieri (stna311221@carabinieri.it) -al Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it) -alla Guardia di Finanza (na176.protocollo@gdf.it),per quanto di specifica competenza.

Dalla Residenza Municipale,Il 30 OTT 2015

Il Responsabile
Dott. R. Poziello

Il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 - Provincia di Napoli

Comune di Giugliano in C. (NA)

Protocollo: **0055389 U**

Data: **09/11/2015**

Classificazione: **09.04**

Alla sig.ra Esposito Raffaella
Al Comando Vigili
per il tramite del Front Office Suap
salvatore.antonio.palumbo@geopec.it

Oggetto: Dichiarazione decadenza SCIA prot. SUAP n. 1424 del 15.07.2015 relativa all'esercizio della attività di Bar alla via S.Nullo,28 -Divieto di prosecuzione attività.

Promesso che:

● in data 15.07.2015 la sig.ra Esposito Raffaella nata a Napoli il 18.10.72, ed ivi residente con domicilio alla via Nardones. 35, P.IVA n. 07668411213, ha segnalato a questo Ente con SCIA n. 1424 l'inizio della attività di Bar esercitata in locali siti in Giugliano alla via S. Nullo, 28;

● l'ufficio istruttore di back office- commercio ha accertato, per quanto di specifica competenza, la carenza dei seguenti requisiti e presupposti di legge:

1) Attestato di qualifica professionale per il commercio/ somministrazione alimenti e bevande, in quanto nella Scia, nel quadro autocertificazioni, non sono stati indicati gli estremi del numero di registro di convalida, richiesto dalla Regione Campania, per la verifica di competenza.

● Il referente all'urbanistica -SUAP con nota n. 5132 del 09.09.2015 ha richiesto di integrare la pratica dei seguenti ulteriori documenti:

1) Aggiornare il certificato di agibilità mediante la presentazione di dichiarazione di agibilità di cui all'art. 25, comma 5 bis del DPR 380/01, recepito dall'art. 1 commi 219, 220 e 221 della L.R. n. 16/2014, a causa del cambio di destinazione d'uso dei locali avvenuto con DIA tardiva prot. n. 10181 del 27.02.2014.

● per tale motivo, in data 14.09.2015 con nota prot. 767, notificata al domicilio elettronico della parte, per il tramite del front-office del SUAP, questo servizio di Back-Office ha richiesto all'interessato di conformare la detta attività segnalata, avviata e condotta in difetto dei requisiti e presupposti di legge di cui sopra, entro il termine di 30 giorni, così come previsto dall'art. 19 c. 3 l. 241/90 e s.m.i.;

● Considerato che il termine concesso si è concluso senza che l'interessato abbia conformato la propria attività alla normativa vigente, in quanto a tutt'oggi la pratica è carente dei seguenti documenti:

1) Attestato di qualifica professionale per il commercio/ somministrazione alimenti e bevande, in quanto nella Scia, nel quadro autocertificazioni, non sono stati indicati gli estremi del numero di registro di convalida, così come richiesto dalla Regione Campania, per la verifica di competenza.

2) dichiarazione di agibilità di cui all'art. 25, comma 5 bis del DPR 380/01, recepito dall'art. 1 commi 219, 220 e 221 della L.R. n. 16/2014, causa cambio di destinazione d'uso dei locali avvenuto con DIA tardiva prot. n. 10181 del 27.02.2014.

● Vista la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal d.lgs 59/2010 ;

● Visto l'art. 19 l. 241 90e s.m.i. ;

● Visto l'art. 107 del d.lgs 267/20000;

DICHIARA

per i motivi espressi in narrativa, il decadimento della SCIA n. 1424 del 15.07.2015, in premessa meglio specificata e per l'effetto,

DISPONE

il divieto di prosecuzione attività avviata con SCIA prot. SUAP n. 1424 del 15.07.2015, con rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalla stessa.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:


1) al T.A.R. nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.71 n. 1034;

2) al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24.11.71 n. 1199.

La presente è diretta al referente di Front Office del SUAP, dr Basile Angelo, per la trasmissione alla ditta interessata ed al Comando di Polizia Municipale, per le verifiche ed i provvedimenti di competenza.

Il responsabile del Servizio
Dot.ssa Rosanna Poziello

il Dirigente
Arch. Paola Valvo



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200-Giugliano in Campania(Na)
Settore Assetto del Territorio
Servizio Pubblici Esercizi-Lidi Balneari -Artigianato - Agricoltura

Racc.ta A/R

Al Presidente ass.ne sportiva
"La Riserva di Sarchiapone"
sig. Esposito Antonio
via Viale Masseria Vecchia,232/25
Giugliano
Al Comando di Polizia Locale
per il tramite del Front Office Suap

Oggetto: Dichiarazione decadenza SCIA prot SUAP n. 30890 del 01.06.2012 relativa all'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande resa a favore dei soci della Associazione Sportiva "la Riserva di Sarchiapone" alla via Madonna del Pantano n.154 -Divieto di prosecuzione attività.

Premesso che:

- in data 01.06.2012 il sig. Esposito Antonio nato a Mugnano di Napoli il 28.06.1985 e residente in Giugliano al Viale Masseria Vecchia n.232/25- P.IVA n. 07184391212 ,ha segnalato a questo Ente con SCIA n.30890 l'avvio della attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei soci dell'Associazione sportiva riconosciuta da Ente Nazionale denominata "La Riserva di Sarchiapone", esercitata in locali siti in Giugliano alla via Madonna del Pantano n.154
- in data 26.10.2015, con nota pervenuta a mezzo pec, il Presidente del Centro Nazionale Sportivo ha comunicato la perdita da parte di detta Associazione del requisito di affiliazione all'Ente Nazionale,nonché di qualifica di sede periferica,a far data dal 01.01.2015
- per tale motivo, in data 09.11.2015 con nota prot.55402 è stato comunicato alla S.V. nella qualità, l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi ex artt.7-8 legge 241/90 e s.m.i.,volto all'emissione del provvedimento di decadenza della scia 30890/12 con divieto di prosecuzione attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci della Associazione " La Riserva di Sarchiapone".
- alla detta nota n. 55402 del 09.11.2015, benché notificata a mezzo racc.ta A/R in data 17.11.2015,non sono seguite controdeduzioni ;
- Visto art.2 DPR 235/2000;
- Visto l'art. 19 l. 241 90e s.m.i. ;
- Visto l'art. 107 del d.lgs 267/20000;

DICHIARA

per i motivi espressi in narrativa , il decadimento della SCIA n. . 30890 del 01.06.2012, in premessa meglio specificata e per l'effetto,

DISPONE

il divieto di prosecuzione attività avviata con SCIA prot. SUAP n. . 30890 del 01.06.2012 . con rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalla stessa.

Si avverte che, contro il presente provvedimento ,può essere presentato ricorso:

- 1)al T.A.R. nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.71 n. 1034;
 - 2)al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24.11.71 n. 1199.
- La presente si trasmette , per la notifica, ai Messi Comunali , essendo la ditta sprovvista della PEC. Successivamente,ad avvenuta notifica, il referente di Front Office del SUAP,dr Basile Angelo, provvederà alla trasmissione della stessa al Comando di Polizia Municipale ,per le verifiche ed i provvedimenti di competenza.

Il responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Poziello

il Dirigente
Arch. Paola Yatvo
Paola Yatvo

Reg. not. pub. nr 6186 del 29-12-'15



CITTA DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (Na)
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO ALLE IMPRESE - MERCATO - COMMERCIO AREE PUBBLICHE E SEDE FISSA

Ordinanza n. 65
del 28.12.2015

Il Dirigente

-Visti i verbali nn.55 e 56/PC/15 elevati, dal Comando Polizia Locale U.O. Polizia Giudiziaria, in data 08.09.2015, assunti al protocollo del Settore Assetto del Territorio, il 17.09.2015, al n.5297, che accertavano da parte della signora Russo Anna, nata a Villaricca (NA) il 31.05.1981, residente a Giugliano (NA), alla via Licola Mare, n.201, amministratore della "Villa Delle Rose s.a.s", l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera nei locali ubicati in questo comune alla via Licola Mare, 201, in mancanza del titolo abilitativo in violazione all'art.16 del D.Lgs 79/2011 nonché agli artt. 17 bis e 86 del T.U.L.P.S.;

- visto l'avviso dell'avvio del procedimento di cui agli artt.7 e seguenti della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, di cui a nota prot.n. 54629 dello 05.11.2015, regolarmente notificato in data 16.11.2015, preordinato all'emissione degli atti inibitori: ordinanza di cessazione attività di albergo;

- visto che nei termini assegnati, la sig.ra Russo Anna, nella qualità, non ha trasmesso controdeduzioni o memorie pertinenti all'oggetto;

- ravvisata la necessità di provvedere di conseguenza,

- visto il T.U.L.P.S.;

- visto il D.lgs 79/11;

- vista la legge n°324 del 30/07/'74;

- visto l'art.107 del D.L.gs 267/2000,

ordina

alla sig.ra Russo Anna, nata a Villaricca (NA) il 31.05.1981, residente a Giugliano (NA), alla via Licola Mare, n.201, amministratore della "Villa Delle Rose s.a.s", la cessazione, ad horas, dell'attività ricettiva di albergo denominata "Villa delle Rose", esercitata nei locali ubicati in questo comune alla via Licola Mare, 201, in assenza di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività,

avverte

che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punibile ai sensi dell'art.650 del codice penale e che i provvedimenti che si rendessero necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza,

informa

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli artt.2 e seguenti della legge 06.12.'71 n°1034;
- al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui agli art.8 e seguenti del D.P.R 24.11.'71 n°1199,

dispone

che copia della presente ordinanza sia notificata da parte dell'Ufficio Messi all'interessata, sig.ra Russo Anna, nella qualità, come sopra generalizzata e al Comando P.M successivamente alla notifica all'interessata per la verifica dell'esecuzione della stessa.

L'istruttore amm.vo
Fiorentina Procellì

Il Responsabile del procedimento
dr. Ernestina Russo



Il Dirigente S.A.T.
arch. Paola Valco

Paola Valco